

La corretta compilazione a doppia valenza

di **Franco Roscini Vitali**

I bilanci relativi all'esercizio 2019 dovranno tenere conto, in alcuni casi, delle risposte fornite dall'agenzia delle Entrate agli interpellanti di imprese che hanno chiesto conferma, dal punto di vista fiscale, delle scelte contabili operate ai fini dell'applicazione della «derivazione rafforzata».

LA DERIVAZIONE RAFFORZATA

1 La derivazione rafforzata, per l'articolo 83 del Tuir, si applica alla «qualificazione» che consiste nell'esatta individuazione delle operazioni e degli effetti economico-patrimoniali che ne derivano. Il passo successivo riguarda la «classificazione» delle operazioni che comporta l'individuazione degli effetti contabili; infine, l'«imputazione temporale» riguarda l'individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.

IL PESO DEGLI STANDARD

2 Questo evidenzia l'importanza di redigere il bilancio correttamente data la rilevanza ai fini fiscali dello stesso: dalla lettura di alcuni quesiti posti dalle imprese, si nota una non corretta interpretazione delle regole contenute nei principi contabili nazionali.

Infatti, è opportuno rammentare che i principi Oic non sono «casistici», ma sono principi di carattere generale come, d'altra parte, i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Certamente contengono alcune esemplificazioni che riguardano le casistiche più ricorrenti, ma non risolvono i singoli e specifici casi che si possono verificare nella vita delle imprese.

LE REGOLE GENERALI DELL'OIC 11

3 Per questo, il principio contabile Oic 11, che detta le regole generali di redazione del bilancio, prevede che, in mancanza di una disciplina per fatti aziendali specifici, il redattore del bilancio applichi, in prima battuta, un trattamento contabile in base alle disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili e, in seconda battuta, finalità e postulati del bilancio.

Nelle pagine seguenti sono illustrate alcune risposte dell'agenzia delle Entrate a interpellanti che risolvono alcune casistiche diffuse.

Continua > pagina 2

NORME & TRIBUTI FOCUS

Il Sole **24 ORE**

Mercoledì 5 Febbraio 2020
www.ilssole24ore.com/focus

I PRINCIPI OIC E I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Bilanci, novità contabili e fiscali

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



ALL'INTERNO

IL QUADRO GENERALE

Fisco in presa diretta con la derivazione rafforzata

Marco Rescigno - pagina 3

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Una deroga sulla valutazione dei titoli non immobilizzati

Paola Carrara - pagina 6

UTILI E PERDITE

Per le imposte anticipate serve il test di recuperabilità

Luca Menicacci - pagina 9

GLI STANDARD

Le regole per tornare ai principi contabili nazionali

Luca Magnano San Lio - pagina 12

IFOCUS DEL SOLE 24 ORE

Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 3.
In vendita abbinata obbligatoria con il Sole 24 ORE a € 2,50 (il focus del Sole 24 ORE € 0,50 + il Sole 24 ORE € 2,00). Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a € 0,50.
Chiuso in redazione il 17 febbraio 2020.



947722824452006

Il quadro LE NOVITÀ

I principi contabili nazionali si riaprono alle non quotate

L'Oic 33 permette il passaggio a chi aveva optato per l'adozione degli Ias/Ifrs

PAGINA A CURA DI
Franco Roscini Vitali

Le imprese non quotate che, nei bilanci precedenti, hanno applicato volontariamente i principi contabili internazionali Ias/Ifrs e vogliono ritornare alle norme del Codice civile e dei principi contabili nazionali trovano ora le regole contabili nel nuovo Oic 33.

Perché tornare ai principi nazionali? L'Italia con la decisione di applicare gli Ias/Ifrs non solo al bilancio consolidato ma anche ai bilanci individuali delle aziende quotate ha fatto una scelta controcorrente, a differenza di paesi come Francia e Germania che hanno mantenuto, per i bilanci individuali, l'obbligo di attenersi ai principi nazionali.

Questo ha generato anche una serie di problematiche tributarie, dal momento il bilancio di esercizio si pone alla base dell'applicazione delle norme fiscali.

Oggi la distanza tra Ias/Ifrs e Oic si è ridotta a seguito delle modifiche alle norme sul bilancio introdotte dal decreto 139/2015; inoltre, il legislatore fiscale ha previsto la derivazione rafforzata che ha risolto alcuni problemi fiscali, quantomeno quelli più ricorrenti.

L'UNITÀ ELEMENTARE DI CONTABILIZZAZIONE

I ricavi

Secondo il Discussion paper 2019 sui ricavi dell'Oic uno dei problemi è l'identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione. L'Oic 11 precisa che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha come obiettivo quello di rendere il bilancio realmente utile per i suoi utilizzatori, fornendo una rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali. Un esempio è la separata valorizzazione della vendita di un bene dalla prestazione di servizi nel caso in cui il bene e il servizio sono venduti per un unico valore complessivo, come la vendita di un bene con relativo servizio di manutenzione.

Per questo motivo, le imprese non obbligate all'applicazione degli Ias possono sentire l'esigenza di tornare alle regole nazionali; pertanto, l'Oic ha predisposto il principio relativo al passaggio ai principi contabili nazionali.

L'Oic, poi, ha posto in consultazione il Discussion Paper sui ricavi, per raccogliere l'opinione degli operatori su alcune questioni contabili, commentato nelle pagine successive.

Altra novità in arrivo nel 2020 riguarda la contabilizzazione dei leasing, perché l'Oic ha pubblicato sul proprio sito il questionario sul modello contabile del leasing con termine per le risposte al 6 marzo 2020.

Il decreto 139/2015 non ha apportato cambiamenti alla vigente disciplina della contabilizzazione dei contratti di locazione, in attesa degli sviluppi previsti nei principi contabili internazionali.

Infatti, successivamente, con l'entrata in vigore, dai bilanci 2019, del nuovo principio internazionale Ifrs 16 è stato definito il quadro regolatorio internazionale.

Pertanto, l'Oic ha deciso di pubblicare il questionario con il quale raccogliere l'opinione degli operatori con l'obiettivo di promuovere un'eventuale modifica legislativa alla modalità di rappresentazione vigente che prevede la contabilizzazione nel conto economico dell'utilizzatore dei canoni di locazione con specifici obblighi di informativa nella nota integrativa.

Il questionario chiede l'opinione degli operatori circa l'adozione delle regole dello Ias 17, oppure dell'Ifrs 16.

Lo Ias 17 riguarda il leasing finanziario che trasferiscono al locatario la parte prevalente dei rischi e benefici inerenti i beni locati: i locatari rilevano i beni oggetto di locazione come se fossero stati acquistati, iscrivendoli nell'attivo dello stato patrimoniale (ammortizzandoli) e, in contropartita iscrivono il debito per canoni futuri da pagare.

I leasing operativi, invece, non comportano questo trasferimento e, pertanto, i canoni sono rilevati nel conto economico per maturazione.

L'Ifrs 16 supera la distinzione tra locazione finanziaria e operativa, prevedendo, in entrambi i casi, l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un diritto di utilizzo del bene (asoggettato ad ammortamento) e l'iscrizione nel passivo del debito; inoltre, il principio si applica anche ai contratti di affitto e noleggio.

Non vi è dubbio che, per le imprese che seguono le norme del codice civile, l'applicazione più semplice è quella prevista dallo Ias 17 perché si tratta di "trasferire" nello stato patrimoniale i dati già oggi contenuti nella nota integrativa.

IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FATTISPECIE NON PREVISTE DAGLI OIC



I casi non previsti dagli Oic

Un aspetto che deve essere sempre ricordato riguarda la struttura dei principi contabili nazionali che sono "principi generali" e "non principi casistici", come d'altra parte gli Ias/Ifrs. Pertanto, può accadere che il redattore del bilancio si trovi a dover rappresentare un accadimento (= transazione) per il quale i principi contabili emanati dall'Oic non contengono una specifica disciplina.

L'Oic 11 precisa che nei casi in cui i principi contabili emanati dall'Oic non contengono una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include tra le proprie politiche contabili uno specifico trattamento contabile, sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

- in via analogica, disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni

- contenute negli stessi per quanto riguarda definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- finalità e postulati del bilancio. La politica contabile di una società è rappresentata dall'applicazione delle regole contabili (disposizioni legislative e principi contabili nazionali emanati dall'Oic) tenuto conto delle opzioni normative ammesse e degli eventuali trattamenti contabili sviluppati dalla società

DALLA PRIMA

Corretta compilazione a doppia valenza

► Continua da pagina 1

I bilanci 2019 poi trovano due norme che sono riproposte: rivalutazione dei beni d'impresa e possibilità di non svalutare i titoli, di debiti e partecipativi quotati e non quotati, iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale.

Si tratta di disposizioni la cui applicazione è facoltativa e che, proprio per questo, in alcuni casi devono essere applicate con cautela.

La rivalutazione è effettuata in deroga all'articolo 2426 del Codice civile che si occupa dei criteri di valutazione che il redattore del bilancio deve seguire: per i beni iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale il criterio di valutazione, salvo limitate eccezioni espressamente previste, è quello del costo di acquisto o di fabbricazione.

La rivalutazione impone alcune

riflessioni alle imprese che presentano bilanci in perdita che devono valutare (anche) l'applicazione del principio contabile Oic 9, relativo alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni in base a quanto prevede l'articolo 2426, n. 3, del Codice civile che prescrive la svalutazione delle immobilizzazioni nel caso di perdite durevoli di valore delle stesse.

Le regole tecniche contenute nell'Oic 9 si applicano, in particolare, alle imprese con andamenti economici negativi che presentano perdite durevoli, ovvero non causate da situazioni momentanee: per questo, ai fini della decisione circa la rivalutazione, si devono analizzare i motivi che hanno generato le perdite, se di carattere strutturale, costi superiori ai ricavi, oppure se di carattere non ricor-

rente a causa, per esempio, di perdite su crediti non ripetibili.

Invece, con riferimento alla possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, la situazione più delicata può riguardare, in particolare, i titoli non quotati perché, in assenza di una quotazione, sono gli amministratori a dover fare la scelta se svalutare o meno: la legge sterilizza l'inattendibilità delle valutazioni espresse dal mercato, ma non sterilizza il rischio derivante dalla situazione economica della controparte (illiquidità, insolvenza), che è tutt'altra cosa e che può rendere la perdita durevole se non definitiva.

La decisione degli amministratori di non svalutare i titoli coinvolge collegio sindacale e revisori.

Franco Roscini Vitali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro LE NOVITÀ

Fisco in «presa diretta» con la derivazione rafforzata

Le risposte delle Entrate e l'applicazione analoga dei principi Oic

PAGINA A CURA DI
Marco Rescigno

■ Nell'ambito di un contesto più dinamico a cui abbiamo assistito negli ultimi anni nella definizione delle norme di riferimento della formazione del bilancio, l'introduzione del principio di derivazione rafforzata, con la modifica apportata all'articolo 83 del Tuir per i soggetti che redigono il bilancio Oic diversi dalle micro-imprese, ha rappresentato un elemento aggiuntivo che è necessario tenere in considerazione. Il meccanismo di «presa diretta» della fiscalità ha come conseguenza l'interesse, nei limiti del proprio ruolo, dell'agenzia delle Entrate nei confronti di alcuni trattamenti contabili, dato che gli stessi hanno anche riflessi sulla fiscalità. L'interessamento ai temi di natura bilancistica da parte dell'amministrazione finanziaria è testimoniato dalle risposte agli interpellati resi pubblicamente disponibili che spesso affrontano questioni di natura contabile anche molto specifici. L'interpretazione di fatti di gestione concreti e le conseguenti contabilizzazioni ai fini della predisposizione del bilancio non sempre comunque trova diretto riferimento nelle regole civilistiche o nelle norme contenute nei principi contabili Oic. È necessario perciò far riferimento, a casistiche e regole analogicamente applicabili contenute nel set dei principi contabili Oic.

Un esempio è la risposta all'interpello 435/2019 che fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento contabile da adottare nel caso di costituzione del diritto di superficie, che tuttavia pone alcuni dubbi in merito al trattamento contabile suggerito dall'Agenzia. Il caso analizzato è sicuramente una fattispecie che non trova diretto riferimento nei principi contabili e, pertanto, si deve applicare la regola generale contenuta nell'Oic 11. Il caso analizzato dall'amministrazione finanziaria riguarda una società che ha percepito un corrispettivo una tantum per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, da corrispondere alla stipulazione del contratto definitivo e non rimborsabile in caso di risoluzione per inadempimento della controparte. Secondo l'amministrazione finanziaria, richiamando anche il con-

tenuto della circolare 37/E del 2018, questo corrispettivo deve essere equiparato al corrispettivo conseguito per la locazione di beni immobili e, quindi, qualificato come componente positiva di reddito imputata temporaneamente sulla base della durata del diritto di superficie costituito, al pari dei canoni periodici, differenzialmente da come proposto dalla società istante. La conclusione dell'Agenzia si basa su quanto contenuto nel paragrafo 65 dell'Oic 12 equiparando gli effetti del diritto di superficie a quelli prodotti dalla locazione.

Tuttavia, come illustrato dalla società istante, il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie è composto da due specifiche componenti: 1) la prima, una tantum e straordinaria, che precede l'avvio stesso dell'esecuzione della prestazione e che rappresenta a tutti gli effetti un compenso dovuto in forza della mera costituzione del diritto di superficie e per la quale non esiste alcun obbligo di rimborso in caso di risoluzione per inadempimento successivo; 2) la seconda, un canone periodico per la concessione del godimento del diritto di superficie. Per la situazione prospettata trova applicazione quanto contenuto nel paragrafo 28 dell'Oic 11, in base al quale l'analisi sostanziale contrattuale «è rilevante per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria».

Il principio della cosiddetta «unità elementare da contabilizzare» nella risposta fornita dall'agenzia delle Entrate non sembra essere stato preso in considerazione. Dalla lettura dell'interpello le due componenti del corrispettivo appaiono elementi ben distinti (il primo di natura straordinaria corrisposto una tantum, il secondo mediante canoni periodici), remunerano prestazioni differenti (il primo il diritto di costituzione futura del diritto di superficie, il secondo il godimento del diritto stesso) con obblighi distinti (il primo senza obblighi di restituzione in caso di inadempimento della successiva costituzione del diritto di superficie, remunerato con canoni periodici) e ciò giustificerebbe il trattamento contabile proposto dall'istante che scinde le due componenti del contratto (contabilizzando la prima al momento dell'incasso e la seconda *pro tempore* per il periodo di concessione).

IL PRINCIPIO OIC 11



«Finalità e postulati del bilancio d'esercizio»

«Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'Oic non contengono una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente: a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa [...]»

I pareri. L'interpretazione dell'amministrazione finanziaria

Penalizzate le aree per attrezzature

■ La risposta fornita dall'agenzia delle Entrate nell'interpello 480/2019 rappresenta l'ennesimo parere fornito circa il trattamento contabile e fiscale della compravendita del diritto di superficie (o usufrutto). L'interpretazione fornita si aggiunge e completa il quadro delineato in precedenti pareri forniti dall'amministrazione finanziaria quali il 435 del 2019 e il 37/E del 2018 che, a differenza del 480/2019, interpretano fattispecie e casistiche che coinvolgono soggetti cedenti dei diritti.

Il caso del 480 riguarda una società che acquista diritti di usufrutto o di superficie su terreni e, alternativamente, diritti di proprietà su terreni su cui installare apparecchiature di proprietà di terzi. L'acquisto (in proprietà o usufrutto) ha per oggetto terreni di per sé sostanzialmente privi di valore significativo ma sui quali gli strumenti urbanistici prevedono la possibilità di collocazioni di determinati impianti ed apparecchiature che ne fanno aumentare significativamente il valore di acquisto.

L'istante, in assenza di riferimenti specifici nei principi contabili così come previsto dall'Oic 11, individua per via analogica le regole dei paragrafi 9, 60 e 71 contenute nell'Oic 24 (Immobilizzazioni immateriali) e ritiene corretto indicare in bilancio i costi di acquisto dei diritti di usufrutto, nonché

la quota parte del valore di acquisto della piena proprietà dei terreni riconducibile al flusso di canoni di locazione attivi che gli stessi sono in grado di produrre tra le immobilizzazioni immateriali, scorrendo per questi ultimi il valore dei soli terreni (proprietà) da iscriversi tra le immobilizzazioni materiali. La società ritiene di procedere ad ammortizzare i valori capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali come segue, con pie-

usufrutto, ovvero di superficie, da quella in cui b) acquista a titolo definitivo la proprietà del terreno e fornisce per le due ipotesi specifiche e dettagliate indicazioni a riguardo.

Nel primo caso, considerata la fattispecie dell'acquisto *pro-rata temporis* del diritto di usufrutto o di superficie sui terreni e, data per certo la loro iscrizione a bilancio secondo i corretti principi contabili tra le immobilizzazioni immateriali, l'Amministrazione finanziaria sostiene che i costi sostenuti dall'istante per la costituzione dei sopracitati diritti dovranno concorrere alla determinazione del reddito proporzionalmente alla durata del contratto.

Nel secondo caso l'Agenzia afferma che il costo di acquisto del terreno classificato tra le immobilizzazioni materiali, nella voce "terreni", non determina secondo corretti principi contabili alcuna imputazione a conto economico a titolo di ammortamento e quindi senza nessun riconoscimento fiscale del costo.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia potrà risultare "penalizzante" in capo all'acquirente per il fatto di non riconoscere fiscalmente il maggior costo sostenuto per l'acquisto dei terreni, tuttavia le regole contabili e fiscali richiamate sono chiare e consolidate sul punto.

L'INTERPELLO

L'Agenzia non riconosce all'acquirente

il maggior costo sostenuto per l'acquisto del diritto di superficie o usufrutto

no riconoscimento ai fini fiscali:

■ costi di acquisto dei diritti di usufrutto sui terreni: in funzione della durata del diritto di usufrutto;

■ quota parte dei costi dei terreni classificati tra le immobilizzazioni immateriali per effetto dello scorporo: in funzione della durata residua dei contratti di locazione concessi ai gestori.

L'Agenzia ritiene che per la fattispecie concreta oggetto d'interpello occorre distinguere il caso nel quale la società a) acquista a tempo determinato il diritto di

La rilevazione

I CALCOLI

Errori contabili, il fisco segue il momento della correzione

Il caso di proventi e attività finanziarie inesistenti a causa degli illeciti del consulente

PAGINA A CURA DI
Marco Rescigno

Attraverso la questione affrontata dall'agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 407 del 10 ottobre 2019, l'amministrazione finanziaria ha stabilito il principio in base al quale la correzione di errori contabili è rilevante fiscalmente nel periodo d'imposta in cui l'errore stesso è emerso e corretto.

Il caso rappresentato è relativo ad una società esercente attività di holding industriale che, nel corso di esercizi pregressi, ha contabilizzato plusvalori relativi ad attività finanziarie sulla base di documentazione bancaria ricevuta attraverso il proprio consulente finanziario. Questi plusvalori, reinvestiti in nuove attività finanziarie, sono stati regolarmente assoggettati a tassazione.

La società istante, nel corso del 2018, ha casualmente scoperto di essere stata vittima di una frode in quanto la documentazione bancaria ricevuta, relativa ai proventi conseguiti dai predetti investi-

menti finanziari, era stata «artatamente e sistematicamente contraffatta dal consulente». Dalla ricostruzione effettuata sulla base della documentazione bancaria corretta è emerso che, tanto i proventi quanto le attività finanziarie, che erano state acquistate mediante l'utilizzo (e sul presupposto dell'esistenza) di questi proventi, «erano in realtà inesistenti» con conseguente rilevazione nel bilancio 2018 dell'errore contabile, rilevato secondo le regole contabili previste dal principio contabile Oic 29 per i cosiddetti «errori di natura rilevante» e quindi mediante l'azzeramento delle attività finanziarie e utilizzando in contropartita una riduzione della riserva di utili.

L'amministrazione finanziaria, sulla base dei fatti rappresentati dall'istante, ha ritenuto che, fino a concorrenza dei proventi inesistenti che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il contribuente possa effettuare una simmetrica variazione in diminuzione del reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2018, in cui è divenuta certa l'inesistenza dei proventi e si è proceduto a recepire contabilmente la correzione dell'errore secondo l'Oic 29. La conclusione a cui arriva l'agenzia delle Entrate si basa sul combinato delle norme contenute nell'articolo 101, comma 4, e dell'articolo 109, commi 1 e 4, del Tuir. Da considerare che da un punto di vista contabile, la si-

tuazione prospettata appare coerente con le regole del principio contabile Oic 29.

Relativamente agli aspetti di natura fiscale, l'Agenzia si era in passato già espressa sul fatto che il principio di «derivazione rafforzata» non può mai essere invocato per dare rilevanza fiscale alla correzione di errori pregressi, derogando alle ordinarie regole di competenza fiscale. Il mancato riconoscimento del principio di «deriva-

zione rafforzata» discende da quanto contenuto nella circolare 31/E del 24 settembre 2013, la quale stabiliva per i soggetti Ias/Ifrs-adopter, relativamente alla correzione degli errori «rilevanti» contabilizzati mediante «l'apposizione di una voce di patrimonio netto [...] si rammenta [...] che, sulla stessa, non ha alcun impatto l'introduzione del principio di derivazione rafforzata non essendo in discussione differenti regole di contabilizzazione, classificazione e imputazione temporale».

Considerando le analogie contabili ora esistenti tra Oic 29 e Ias 8 per il trattamento degli errori contabili in bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare 31/E era ragionevole presumere che l'amministrazione finanziaria avesse mantenuto questa impostazione anche con riferimento alla più recente derivazione ora contenuta nell'articolo 83 del Tuir per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali Oic.

Sotto il profilo fiscale, da una prima lettura, le conclusioni a cui arriva l'agenzia delle Entrate nell'interpello analizzato sembrerebbero porsi in contrasto con i chiarimenti contenuti nella circolare 31/E del 2013, secondo cui i componenti reddituali rilevati a seguito della correzione di errori contabili, derivanti dalla mancata imputazione di costi o ricavi nel corretto esercizio di competenza, non possono assumere immediato rilievo

fiscale, in quanto non presentano i presupposti né ai sensi dell'articolo 101 (per le sopravvenienze passive) né ai sensi dell'articolo 88 (sopravvenienze attive) del Tuir. Tuttavia, nell'interpello analizzato è identificata una fattispecie differente e quindi è fornita una diversa interpretazione in merito al trattamento fiscale dell'errore contabile corretto. Infatti, come specificato dall'istante, la correzione è stata interpretata «diversamente dalla fattispecie contemplata nella predetta circolare (la 31/E appunto) – caratterizzata dalla mancata rilevazione di componenti positivi o negativi di reddito nel corretto esercizio di competenza – per cui la rilevazione fiscale della correzione in argomento sarebbe legittimata dalla sua inquadramento nell'ambito delle sopravvenienze passive disciplinate dall'articolo 101, comma 4, del Tuir».

In sostanza, la fattispecie si differenzia per il fatto di non essere riferita a errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti positivi o negativi di reddito nel corretto esercizio di competenza, quanto piuttosto di insussistenze derivanti dall'eliminazione di attività inesistenti in quanto contabilizzate in esercizi passati per effetto di frodi subite. L'eliminazione dell'attività inesistente è stata possibile solo nell'esercizio in cui la frode è stata scoperta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RISPOSTA DELLE ENTRATE

La correzione di errori per attività inesistenti

I proventi indicati da una società esercente attività di holding industriale erano inesistenti perché l'azienda era stata vittima di frode da parte di un consulente

L'agenzia delle Entrate ha ribadito che la derivazione rafforzata a questo - come ad altri casi - non può essere invocata perché gli errori sono pregressi.

La correzione di errori contabili è fiscalmente rilevante solo nel periodo d'imposta in cui l'errore stesso è emerso e corretto

Le tipologie di svista. La rettifica va sempre fatta appena rilevata

Svista non rilevante, rimedio in conto economico

L'interpello 407/2019 parte dalle regole contabili contenute nel principio contabile Oic 29 relativo alla correzione degli errori in bilancio. La situazione prospettata è risolta dall'agenzia delle Entrate appare coerente con le regole che il principio contabile Oic 29 fornisce in quanto:

■ la fattispecie è di fatto inquadrabile nella definizione di errore che l'Oic intende come «impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento

contabile». I principi contabili internazionali nel fornire la definizione di errore contabile specificano esplicitamente il fatto che la frode rientra nella fattispecie. Infatti lo Ias 8 al paragrafo 5 specifica che «[...] tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti e frodi [...]»;

■ il trattamento contabile indicato (correzione dell'errore mediante contabilizzazione sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore) è coerente con quanto indicato dal principio contabile per quelli che sono definiti gli «errori rilevanti» intesi come errori in grado di «influen-

zare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono sulla base del bilancio».

In generale una correzione deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e, nel contempo, sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento. La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio

LA DEFINIZIONE

Si possono manifestare effetti di errori matematici, negligenza nel raccogliere informazioni, sviste, interpretazioni distorte di fatti e frodi

netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata ad un'altra componente del patrimonio se più appropriato. La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.

Così come specificato dal principio contabile Oic 29 gli errori non devono essere confusi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno diversa natura.

Per concludere, si possono riepilogare le situazioni che non delineano un errore secondo quanto definito nel paragra-

fo 45 dell'Oic 29.

Non costituiscono errori secondo il principio Oic 29, paragrafo 45:

■ le variazioni successive dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento;

■ l'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, queste informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Macchinari LE CHANCE

I beni con contratto di leasing rivalutabili solo se riscattati

La legge di Bilancio ha di nuovo previsto che si possa intervenire anche sulle partecipazioni

PAGINA A CURA DI
Paola Carrara

La legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha di nuovo previsto la possibilità per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali di procedere alla rivalutazione dei beni strumentali e delle partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento presenti nel bilancio al 31 dicembre 2019 se già detenuti nel bilancio al 31 dicembre 2018. Tale misura, che opera in deroga alle disposizioni dell'articolo 2426 del Codice civile, ricalca di fatto le misure già previste nella precedente legge di bilancio, differenziandosi nella misura di imposta sostitutiva prevista, pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili (a fronte delle precedenti aliquote pari rispettivamente al 16 e al 12%).

L'Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato ad aprile dell'anno scorso, già a seguito dell'emanazione della precedente legge di rivalutazione, il documento interpretativo n. 5 al fine di analizzare sotto il profilo contabile le norme relative alla disciplina della rivalutazione dei beni.

Sono esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base di contratti di leasing che possono essere rivalutati solo se già riscattati, in quanto solo in tal caso essi sono iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice.

Il documento interpretativo Oic n. 5 ha confermato che la società che si avvale della rivalutazione rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell'attivo di stato patrimoniale a fronte dell'iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo di patrimonio netto. Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva. Il documento dell'Oic prescrive che i maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali dietro pagamento di un'imposta sostitutiva; conta-

bilmente, essa è portata a riduzione della voce di patrimonio netto cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite.

La legge di rivalutazione, ai fini dell'individuazione del maggior valore attribuibile, indica che il limite massimo è fissato nei «valori effettivamente attribuiti ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione dell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri». Pertanto, ai fini dell'individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione, si può utilizzare sia il criterio del valore d'uso sia il criterio del valore di mercato. La rivalutazione deve avvenire in base a un unico criterio di valutazione all'interno della medesima categoria di beni: ciò comporta l'impossibilità di applicare il criterio del valore d'uso per alcuni beni e quello del valore di mercato per altri beni nell'ambito della medesima categoria.

Da un punto di vista fiscale la norma prevede che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita: tale norma ha ricadute da considerare ai fini della contabilizzazione della fiscalità differita.

Così come chiarito dal Documento interpretativo n. 5, alla data in cui è fatta la rivalutazione (bilancio 2019) non sorge alcuna differenza temporanea, essendo il valore contabile pari al valore fiscale nonché, considerando il fatto che la rivalutazione è un'operazione effettuata dopo gli ammortamenti dell'esercizio 2019.

Nei bilanci successivi sarà necessaria la rilevazione delle imposte anticipate sulle maggiori quote di ammortamento non deducibili in quanto calcolate sui valori post rivalutazione non ancora fiscalmente rilevanti. Il Documento dell'Oic a riguardo specifica che negli esercizi precedenti a quello in cui gli ammortamenti diventano fiscalmente deducibili, emergono differenze temporanee sulle quali va considerata la fiscalità differita attiva sempre che esistano i presupposti di "ragionevole certezza" del recupero ai sensi dell'Oic n. 25.

GLI ESEMPI DI RIVALUTAZIONE

Nel caso di beni ammortizzabili (materiali ed immateriali), la rivalutazione può essere effettuata sulla base di tre distinte modalità:

- rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
- rivalutazione del solo costo storico;
- riduzione del fondo ammortamento.

Il documento dell'Oic specifica che la rivalutazione di un'immobilizzazione materiale ed immateriale, di per sé, non comporta una modifica della vita utile. Resta ferma la necessità, ai sensi dei principi contabili di riferimento (OIC 16 e OIC 24) di aggiornare la vita utile nel caso in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima.

E' necessario considerare che nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori ante rivalutazione, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva alla fase di ammortamento; di conseguenza, l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione. Nel seguito un'esemplificazione con rivalutazione condotta in base alle tre diverse modalità contabili ammissibili.

Esempio

Si supponga di essere nella seguente situazione iniziale:

| | |
|--|---------|
| Costo storico immobilizzazione materiale | 300.000 |
| Fondo ammortamento | 255.000 |
| Valore netto contabile al 31.12.2019 | 45.000 |
| Valore mercato al 31.12.2019 | 135.000 |
| Vita utile del bene | 10 anni |

La rivalutazione massima consentita è pari a 90.000, data dalla differenza tra valore di mercato del bene (135.000) e valore netto contabile del bene (45.000) al 31.12.2019.

Case a) - Rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento

In questo caso è necessario individuare un coefficiente di rivalutazione pari al rapporto tra la rivalutazione massima (90.000) ed il valore netto contabile del bene nel bilancio 2018 (75.000) e quindi pari al 120%.

Una volta definito il coefficiente è possibile effettuare la rivalutazione, incrementando per il coefficiente individuato:

- il costo storico, ottenendo un valore incrementale pari a 360.000€ (300.000*120%)
- il fondo ammortamento, ottenendo così un valore incrementale pari a 270.000 (225.000*120%).

| SCRITTURE DI RIVALUTAZIONE | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|---------|
| 31.12.2019 | Immobilizzazione mat. | a | Diversi | 360.000 |
| | | | F.do amm.to immob. | 270.000 |
| | | | Riserva di rivalutazione | 79.200 |
| | | | Debiti per imposta sostitutiva | 10.800 |

A seguito di tale scrittura, la vita utile rimane tendenzialmente invariata, avendo mantenuto la proporzionalità tra costo storico e fondo ammortamento.

Case b) - Rivalutazione del solo costo storico

In questo caso, con l'obiettivo di rivalutare le immobilizzazioni materiali di 90.000, viene eseguita la scrittura contabile seguente:

| LIBRO GIORNALE | | | | |
|----------------|-----------------------|---|--------------------------------|--------|
| 31.12.2019 | Immobilizzazioni mat. | a | Diversi | 90.000 |
| | | | Riserva di rivalutazione | 79.300 |
| | | | Debiti per imposta sostitutiva | 10.800 |

In questo caso vi sarà un prolungamento della vita utile del bene, che dovrà trovare adeguata informativa in Nota Integrativa.

Case c) - Riduzione del fondo ammortamento

In questo caso, con l'obiettivo di rivalutare le immobilizzazioni materiali di 90.000, viene eseguita una scrittura contabile nella quale viene ridotto il fondo ammortamento come segue:

| LIBRO GIORNALE | | | | |
|----------------|--------------------|---|--------------------------------|--------|
| 31.12.2019 | F.do amm.to immob. | a | Diversi | 90.000 |
| | | | Riserva di rivalutazione | 79.200 |
| | | | Debiti per imposta sostitutiva | 10.800 |

Anche in questo caso vi sarà un prolungamento della vita utile del bene, che dovrà trovare adeguata informativa in Nota Integrativa

Il patrimonio

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Una deroga sulla valutazione dei titoli non immobilizzati

Estesa al 2019 la norma che «neutralizza» le turbolenze dei mercati

PAGINA A CURA DI
Paola Carrara

Con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 15 luglio 2019, è stata estesa a tutto l'esercizio 2019 la norma di cui all'articolo 20 quater del decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, convertito dalla legge 136 del 17 dicembre 2018.

Tale norma prevede che «i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze».

Il decreto del 15 luglio 2019 ha esteso all'esercizio 2019 la facoltà che ha

comunque carattere transitorio. Tale possibilità è prevista per titoli (partecipativi e di debito) che non costituiscono immobilizzazioni per le quali i criteri di valutazione civilistici impongono l'iscrizione al costo di acquisto calcolato secondo il criterio del costo ammortizzato ovvero al minor valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. La norma contenuta nell'articolo 20 quater del provvedimento consente di mantenere nei bilanci 2019 i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, permettendo ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di evitare la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato. La deroga è applicabile fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

La concessione ripropone la norma introdotta con il decreto 185/08 ed emanata a seguito della crisi finanziaria del secondo semestre del 2008, più volte prorogata negli anni successivi: una norma che ha l'intento di equiparare in via eccezionale, e ai soli fini valutativi, le poste di natura finanziaria del circolante a quelle immobilizzate, evitando opportunistici cambi di destinazione da un comparto (circolante) all'altro (immobilizzato) al solo fine strumentale di evitare svalutazioni in bilancio.

A seguito dell'emanazione della norma del 2018, ora prorogata per il 2019, l'Oic ha ritenuto opportuno predisporre il Documento interpretativo n. 4 per fornire delucidazioni e interpretazioni tecnico contabili sull'argomento. È importante conside-

rare che già in occasione della precedente deroga di legge del 2008, l'Oic aveva fornito delucidazioni e interpretazioni su temi di natura contabile nel Documento interpretativo n. 3 che, seppur non contemplando novità introdotte dal decreto legislativo 139/2015 e il conseguente aggiornamento dei principi contabili, mantiene per alcuni aspetti, specificati nel nuovo Documento interpretativo n. 4, la propria validità.

Nel documento emanato dall'Oic è specificato che tale deroga può essere applicata a tutti i titoli non immobilizzati presenti nel portafoglio ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

Il documento interpretativo n. 4 specifica che la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati anche se classificati nell'attivo circolante, disciplinati dall'Oic n. 32, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1 numero 11 bis dell'articolo 2426 del Codice civile e non al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. L'esclusione degli strumenti finanziari derivati è motivata dall'Oic in considerazione del fatto che la norma, rivolta a neutralizzare le perdite dei titoli iscritti nel circolante, ha ritenuto che i derivati, valutati con un criterio differente e soggetti a una classificazione differente (attivo e passivo) a seconda del loro fair value, non ricadessero nell'ambito di applicazione della deroga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NORME E LE INTERPRETAZIONI



La norma

Il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 15 luglio 2019 estende a tutto l'esercizio 2019 la norma di cui all'articolo 20 quater del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 convertito dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018

La deroga

La norma prevede quei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole

Provvedimento transitorio

Il decreto del 15 luglio 2019 ha esteso all'esercizio 2019 la facoltà ma è comunque di carattere transitorio. Anche se viene specificato nella norma che «tale misura in relazione alla turbolenza dei mercati finanziari può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze»

Le Indicazioni Oic

Il documento interpretativo n. 4 dell'Oic specifica che la deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta fatta. Il documento specifica che la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati

I punti chiave. Il documento interpretativo 4 dell'Oic

Scelta da illustrare in nota integrativa

Nel documento interpretativo 4, l'Oic ha ritenuto opportuno confermare le seguenti posizioni:

- la facoltà di applicare la norma (articolo 20 quater del decreto legge 119 del 23 ottobre 2018 riproposta con il decreto 15 luglio 2019) solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato e di non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nel circolante. Tale impostazione è coerente con le finalità agevolative della norma. Tuttavia, per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità applicative della deroga, è stato richiesto di specificare nella nota integrativa i criteri se-

gnificati per l'individuazione dei titoli oggetto della stessa;

- l'inapplicabilità della deroga ai titoli venduti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio, in quanto non si è ritenuto corretto l'utilizzo della stessa nei casi in cui il (minor) valore espresso dovesse aver assunto certezza, a seguito della sua realizzazione sul mercato, entro la data di approvazione del bilancio.

Inoltre, adeguate informazioni dovranno essere fornite nelle note al bilancio circa l'applicazione della deroga. Infatti, ferma restando l'informativa in base al Documento integrativo da riportare in nota all'Oic 20 e all'Oic 21, le società che si avvalgono della deroga sono tenute

a fornire sia informazioni circa le modalità con cui ci si è avvalsi della stessa (indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto della sua applicazione), sia la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato, nonché le motivazioni per cui si è ritenuta la perdita temporanea. Il valore di mercato dei titoli rappresenterà quindi, anche in caso di applicazione della deroga, un'informazione da fornire in nota integrativa.

Restano in ogni caso inalterati i criteri di valutazione applicabili ai titoli nelle seguenti fattispecie:

- contabilizzazione di operazioni di copertura del fair value che,

laddove l'oggetto coperto sia identificato in un titolo dell'attivo circolante, ne comporta la valutazione al fair value per il rischio oggetto di copertura: in tali situazioni, la deroga non sarà applicabile al titolo coperto, in quanto ciò minerebbe la ratio dell'hedge accounting;

- valutazione a fair value di un titolo ibrido quotato; in tale fattispecie infatti, la società può optare, come alternativa allo scorporo del derivato implicito, per la valutazione del titolo nel suo complesso a fair value, se lo stesso è quotato: in tale situazione, la deroga sopra descritta non sarà naturalmente applicabile, mentre lo sarà laddove la società, in alternativa alla valutazione a fair value del titolo,

optasse per lo scorporo del derivato implicito; in tal caso, infatti, il derivato seguirà le regole dell'Oic n. 32 e sarà pertanto valutato a fair value mentre il titolo, se classificato nell'attivo circolante, dovrà essere valutato al minore tra il costo e il valore desumibile dall'andamento del mercato, con possibile applicazione della deroga.

L'applicazione della deroga per la valutazione dei titoli non immobilizzati, rappresenta per i redattori del bilancio una facoltà e non un obbligo e deve essere adeguatamente ponderata ai fini della «rappresentazione veritiera e corretta» e adeguatamente motivata ed illustrata nella nota integrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il patrimonio MONETE VIRTUALI

Criptovalute classificate come attività immateriali

I bitcoin non sono considerati attività finanziarie secondo lo Ias 32

PAGINA A CURA DI
Matteo Pozzoli

Le criptovalute sono monete virtuali le cui transazioni avvengono per tramite di una rete di soggetti direttamente collegati tra loro e sono gestite per mezzo di un protocollo informatico che consente l'immagazzinamento delle stesse in tempo reale.

La contabilizzazione delle monete virtuali, di cui i bitcoin sono l'esempio più noto, ha innescato un ampio dibattito in ambito nazionale e internazionale, considerando anche la veloce diffusione, in assenza di una prassi consolidata.

A livello contabile, il legislatore nazionale del bilancio non si è occupato specificamente della materia, così come i principi contabili nazionali non hanno espresso una propria opinione sul tema. Parimenti, lo Iasb ha non si è pronunciato sul tema. Le società che adottano gli IFRS possono, tuttavia, tenere in considerazione le conclusioni a cui l'IFRS Interpretations Committee (il «Comitato»), organismo interno all'IFRS Foundation dedicato all'esame delle problematiche che potrebbero creare ambiguità nell'adozione dei principi contabili internazionali, è giunto

nella propria analisi.

Il tema centrale inerente al trattamento contabile delle criptovalute consiste probabilmente nella loro classificazione.

L'esame del Comitato porta a concludere che le *cryptocurrencies*, intese in termini generali come monete digitali o virtuali crittografate, non emesse da un'autorità o terze parti il cui possesso non dà luogo a un contratto tra il possessore e un'altra parte, siano iscrivibili in bilancio come attività immateriali. Il Comitato ha, infatti, osservato che le monete crittografate soddisfano la definizione di intangible asset di cui allo Ias 38, Attività immateriali, in quanto:

- possono essere separate dal possessore e vendute o trasferite individualmente (Ias 38, paragrafo 12);
- non danno al possessore il diritto di ricevere un numero di unità di valuta fisso o determinabile.

Nel caso in cui le *cryptocurrencies* siano detenute per la vendita nel normale svolgimento dell'attività, occorre, in ogni caso, applicare lo Ias 2, Rimanenze. Niente di particolare, comunque: cambiando la destinazione degli elementi cambia anche il principio contabile di riferimento. Ne consegue anche che le criptovalute, quando assimilate a rimanenze, sono valutate al fair value al netto dei costi di vendita se possedute da commercianti-intermediari per realizzare un profitto nella loro attività di intermediazione (Ias 2, paragrafo 5).

Contestualmente, le riflessioni prodotte in seno all'IFRS Interpretations Committee hanno escluso che le *cryptocurrencies* possano essere considerate come attività finanziarie

L'INTERPRETAZIONE DEL COMITATO IFRS



Le criptovalute come Intangible asset

- Le considerazioni espresse dall'IFRS Interpretations Committee in merito alla contabilizzazione delle criptovalute
- L'IFRS Interpretations Committee ha concluso che le monete crittografate rientrano nella definizione di intangible asset, poiché:
 - possono essere separate, vendute o trasferite individualmente; e
 - non danno il diritto di ricevere un numero fisso o determinabile di unità di valuta (IAS 38)
- Le *cryptocurrencies* sono contabilizzate come rimanenze quando detenute per la vendita nel normale svolgimento dell'attività (Ias 32)
- L'utilizzo delle stesse nei bilanci redatti con i principi contabili nazionali

- L'Olicnon ha previsto disposizioni specifiche
- Il paragrafo 4 dell'Oic 11 prevede che, in assenza di disposizioni specifiche dei principi contabili Oic, le società seguano in via gerarchicamente decrescente:
 - in via analogica, le previsioni Oic con riferimento a casi simili;
 - le finalità ed i postulati di bilancio.
- Le motivazioni per le conclusioni dell'Oic 11 aggiungono, poi, che le società, in questi casi, possono applicare il trattamento incluso in un principio contabile internazionale, quando conforme ai postulati "nazionali"
- La "posizione" dell'IFRS Interpretations Committee, pur non essendo un Principio, potrebbe anche essere utilizzata come riferimento per la redazione del bilancio

in base allo Ias 32, Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio. In sostanza, il Comitato ha ritenuto che le monete virtuali non rappresentino: disponibilità liquide; o strumenti rappresentativi di capitale di un'altra impresa; o diritti contrattuali a scambiare strumenti finanziari a certe condizioni (Ias 32, paragrafo 11).

Più specificamente, il Comitato ha osservato che le disponibilità liquide sono considerate attività finanziarie poiché utilizzate come mezzo di scambio (ossia utilizzate in cambio di beni o servizi). L'analisi arriva alla conclusione che, sebbene alcune valute crittografiche siano utilizzate in cambio di particolari beni o servizi, non c'è notizia di monete crittografate utilizzate come mezzo di scambio e come unità monetaria per la determinazione del prezzo di beni o servizi. L'analisi arriva alla conclusione che, sebbene alcune valute crittografiche siano utilizzate in cambio di particolari beni o servizi, non c'è notizia di monete crittografate utilizzate come mezzo di scambio e come unità monetaria per la determinazione del prezzo di beni o servizi.

Si deve rilevare che l'Oic, pur condividendo l'impostazione generale del Comitato, ha rilevato nei propri commenti alle «tentative agenda decisions» del Comitato del marzo 2019 che le *cryptocurrencies* rappresentano una realtà ben specifica, poiché solitamente possedute a fini di investimento e come strumento di pagamento. L'applicazione dello Ias 38, quando le monete virtuali non sono possedute per la vendita nel normale svolgimento dell'attività, potrebbe, quindi, non essere appropriata, soprattutto quando esistono mercati attivi. Per questo motivo, ha suggerito di inserire nell'agenda dei lavori dello Iasb un progetto ad hoc più ampio.

Trattamento contabile. Non esiste una disciplina nazionale ad hoc

Il redattore del bilancio può rifarsi allo Iasb

La disciplina contabile nazionale non ha per il momento considerato il tema delle valute virtuali. Si può ricordare l'intervento dell'agenzia delle Entrate che ha assimilato, ai fini fiscali, le criptovalute alle «valute estere tradizionali» (risoluzione 72/E del 2 settembre 2016).

Le autorità di regolamentazione sono intervenute nel caso di Banca d'Italia per evidenziare i rischi legati al fenomeno delle valute virtuali, intese come «mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento», e contestualmente per «scoraggiare le banche e gli altri intermediari vigilati dall'acquistare, detenere o

vendere Valute virtuali» (Comunicazione del 30 gennaio 2015, valute virtuali), nel caso di Consob per raccogliere le opinioni degli operatori al fine di inquadrare (e circoscrivere) il fenomeno più ampio delle cripto-attività nonché di comprendere la possibile regolamentazione adottabile (documento per la discussione del 19 marzo 2019, con rapporto finale del 2 gennaio 2020).

In assenza di disposizioni giuridiche e principi contabili nazionali, il redattore del bilancio che applica le norme del codice civile e i principi dell'Oic per la predisposizione del bilancio può rifarsi alle considerazioni dello Iasb quale

comportamento contabile.

Il paragrafo 4 dell'Oic 11 prevede che, in assenza di disposizioni specifiche dei principi contabili Oic, le società applichino una "propria" politica contabile articolata sulle seguenti fonti gerarchicamente decrescenti:

- in via analogica, le previsioni contenute in principi contabili nazionali con riferimento a casi simili;
- le finalità e i postulati di bilancio.

Le motivazioni per le conclusioni aggiungono, poi, che - nonostante non sia stato esplicitamente previsto dal "corpo" del principio contabile - le società, laddove non vi siano altri Oic applicabili in via analogica, possono

così L'OIC 11

In assenza di Oic specifici

Le società applicano una propria politica contabile articolata sulle seguenti fonti decrescenti:

- in via analogica le previsioni contenute in principi contabili nazionali simili
- le finalità ed i postulati di bilancio.

Se non ci sono altri Oic applicabili in via analogica, le società possono applicare un principio contabile internazionale, se conforme ai postulati nazionali

applicare un principio contabile internazionale, quando conforme ai postulati "nazionali", quale politica contabile appropriata (motivazioni, paragrafo 7).

Pur non essendo, quindi, un principio contabile, la "presa di posizione" dell'IFRS Interpretations Committee (si veda l'articolo in alto) potrebbe anche essere utilizzata come riferimento dalle società che adottano le norme nazionali per la redazione del bilancio.

Non sembra, infatti, che vi siano motivi ostativi ad applicare una soluzione analoga a quella formulata dallo Iasb.

Il criterio UTILI E PERDITE

Reddito d'impresa, il fisco si piega alle regole civilistiche

Il principio di derivazione semplice determina la base imponibile

PAGINA A CURA DI
Andrea Vasapoli

Il principio fondamentale sotteso alla determinazione del reddito d'impresa è quello previsto dall'articolo 83 del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir), il quale, al comma 1, primo capoverso, dispone che ad esso si arriva «apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni» del Capo II, sezione I, dello stesso Dpr.

Questo principio, comunemente conosciuto come «principio di derivazione semplice» (in contrapposizione al «principio di derivazione rafforzata» previsto dall'ultimo capoverso del medesimo primo comma dell'articolo 83 del Tuir), stabilisce il presupposto fondamentale per la determinazione della base imponibile nell'ambito del reddito d'impresa. Il reddito d'impresa di un soggetto Ires è quindi pari all'utile o alla perdita risultante dal bilancio d'esercizio, salvo le variazioni in aumento o in diminuzione che siano espressamente previste da specifici articoli del Tuir (o da altre disposizioni di legge). Corollario di questo principio è che l'utile o la perdita risultante dal conto economico, per avere rilevanza fiscale, devono essere quelli che derivano dalla corretta applicazione delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili che disciplinano la redazione del bilancio.

Quanto sopra trova anche conferma nella relazione al Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344, nella quale è stato affermato che «resta invariato il principio fondamentale secondo cui il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente

testo unico. Conseguentemente, il punto di partenza resta il dato risultante dal conto economico».

Da questo principio di derivazione consegue che ai fini della determinazione del reddito d'impresa, poiché esso deriva direttamente dal risultato d'esercizio, hanno piena rilevanza fiscale, se correttamente applicati, i criteri civilistici preordinati alla corretta redazione del bilancio d'esercizio, e quindi i principi di redazione del bilancio, i criteri di valutazione e le disposizioni relative a singole voci.

In mancanza, infatti, di «disposizioni specifiche di segno diverso, sono (...) le regole civilistiche di redazione del bilancio quelle destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali» (Cassazione, sentenza 1° aprile 1996, n. 2992).

In questo ambito assumono particolare rilievo, per i soggetti Oic adopter, i principi contabili nazionali, che costituiscono parte integrante della cornice normativa nazionale in materia di formazione di bilancio.

L'articolo 9-bis del Dlgs 28 febbraio 2005, n. 38, prevede, infatti, che «l'Organismo italiano di contabilità, istituto nazionale per i principi contabili, emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile».

Il principio di derivazione così esposto è stato coerentemente interpretato nel tempo dall'Amministrazione finanziaria, per la quale «il principio ispiratore per la determinazione del reddito d'esercizio imponibile ai fini fiscali è quello di derivazione dal risultato del conto economico, rettificato in aumento o in diminuzione in base a specifiche disposizioni di legge di natura tributaria» (risoluzione n. 100 del 16 maggio 2007) e il dato di bilancio rappresenta il «dato di partenza per la determinazione dell'imponibile fiscale» (risoluzione 100 del 16 maggio 2007).

In particolare, «il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio sancito dall'articolo 83 del Tuir (...) impone di determinare l'imponibile fiscale assumendo quale dato di partenza il risultato che emerge dal bilancio redatto ai fini civilistici ed apportando a quest'ultimo le variazioni (in aumento o in diminuzione) previste dalle norme tributarie» (risoluzione n. 83/ E del 30 marzo 2009).

COSA PREVEDE IL CODICE CIVILE



L'articolo 2423 bis: principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza

dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico

Il caso. Prevista la motivazione in nota integrativa

Così il cambio dei criteri di valutazione

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa hanno piena rilevanza fiscale i criteri civilistici preordinati alla corretta redazione del bilancio d'esercizio, tra i quali ci sono quelli dettati per il caso in cui si renda necessario cambiare i criteri di valutazione o di stima adottati negli esercizi precedenti.

In particolare, l'articolo 2423-bis del Codice civile, al n. 6 del comma 1 prevede che «i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro» e il successivo comma 2 prevede che deroghe a questo principio sono consentite solo in casi eccezionali e in questi casi la «nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico».

Negli anni la giurisprudenza ha interpretato in modo rigoroso queste disposizioni e le conseguenze fiscali, nell'ambito del principio di derivazione, del loro mancato rispetto. In particolare la giurisprudenza ha dato rilievo alla necessità che in nota integrativa siano fornite adeguate spiegazioni a supporto dei cambiamenti nei criteri di valutazione, considerando la mancanza di ciò una carenza grave che, costituendo una violazione dei corretti criteri civilistici di redazione del bilancio, produce immediati ef-

fetti fiscali. Comporta il fatto che il principio di derivazione trovava applicazione ma con riferimento al diverso utile o perdita di bilancio che sarebbe risultato se il cambiamento del criterio di valutazione, non giustificato in nota integrativa, non fosse stato posto in essere.

Diversi pronunciamenti, ad esempio, hanno avuto per oggetto cambiamenti nei criteri di ammortamento delle immobilizzazioni (cambiamento di stima) che non erano stati adeguatamente spiegati in nota integrativa. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 2, Codice civile, «eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa».

È stato ad esempio affermato che «in sede di dichiarazione, il contribuente non può procedere discrezionalmente alla determinazione delle quote di ammortamento violando il criterio della sistematicità «in assenza di adeguata esposizione della relativa giustificazione economica nella nota integrativa di bilancio» (Cassazione, 14 ottobre 2015 n. 20680; in senso conforme Cassazione, 14 gennaio 2015 n. 451).

Nel caso di omessa indicazione in nota integrativa delle ragioni che giustificano la variazione delle

quote di ammortamento iscritte in bilancio, «tale omessa indicazione implica una violazione che non è meramente formale, ma direttamente contraria all'obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio, e che non si esaurisce con la prima annualità in cui si determina la variazione, ma permane per tutte le annualità in cui si rilevi uno scostamento (nel caso di specie assai sensibile) dal criterio di ammortamento originario» (Cassazione, 18 luglio 2014 n. 16478).

In generale, «l'adozione, nella redazione del bilancio, di un criterio di valutazione di un cespite patrimoniale diverso da quello utilizzato negli esercizi precedenti, quindi in violazione del principio di continuità dei valori contabili sancito dalla norma e senza che la nota integrativa rechi l'adeguata motivazione della deroga richiesta dall'ultimo comma del medesimo articolo, rende nullo il bilancio» (Cassazione, 7/5/2008 n. 11091; in senso conforme Cassazione, 29/4/2004 n. 8204 e, con riferimento alla valutazione delle rimanenze, Cassazione, 7/9/2018 n. 21809) e quindi vanno disconosciuti, dal punto di vista fiscale, gli effetti reddituali che sono conseguiti per effetto di questo cambiamento nel criterio di valutazione.

La redazione
UTILI E PERDITE

Per le imposte anticipate serve il test di recuperabilità

Il beneficio futuro connesso a perdita fiscale è di incerta realizzazione

PAGINA A CURA DI
Luca Menicacci

Le imposte di competenza si imputano al reddito di competenza. Principio, tanto semplice da comprendere quanto complesso da applicare, che imprese e professionisti devono tener presente alla chiusura del bilancio nella fase di rilevazione delle imposte sul reddito. Le differenze temporanee imponibili e deducibili sono la chiave di tale meccanismo che, per quanto ormai rodato nella prassi aziendale e professionale, presenta ogni anno problematiche applicative in virtù delle continue modifiche alla disciplina del reddito di impresa.

DIFFERENZE TEMPORANEE E PERMANENTI

La differenza temporanea consiste nel disallineamento tra il valore contabile di un'attività (o di una passività) e il suo valore fiscale, destinato ad annullarsi negli esercizi successivi. Differenza temporanea che si distingue dalla differenza permanente che è un disallineamento non destinato a riassorbirsi in futuro.

Sono le differenze temporanee a generare la fiscalità differita, la cui funzione è quella di dare evidenza contabile al disallineamento e imputare correttamente a ogni esercizio il carico fiscale di competenza. Nell'ambito delle differenze temporanee vanno fatte ulteriori precisazioni distinguendo tra quelle imponibili e quelle deducibili.

I risvolti contabili possono essere sintetizzati come segue:

- Le differenze permanenti imponibili e deducibili non generano fiscalità differita. Il maggiore o minore carico fiscale derivante da queste differenze confluisce nel calcolo delle imposte correnti (si rilevano debiti tributari). Oltre che da ricavi esenti e da costi a deducibilità limitata, esempi recenti sono rappresentati da super e iper-ammortamenti o deduzioni per agevolazione Patent box;

- Le differenze temporanee imponibili generano imposte differite (passive), ossia imposte che pur essendo di competenza dell'esercizio sono dovute in esercizi futuri (si rileva un fondo imposte differite). Casi

tipici sono le plusvalenze rateizzabili oppure i contributi in conto capitale incassati posticipatamente e tassati per cassa;

- Le differenze temporanee deducibili generano imposte anticipate (o differite attive), ossia imposte dovute nell'esercizio in corso ma di competenza futura (si rileva un'attività per imposte anticipate). Esempi in tal senso sono le svalutazioni crediti non ancora pagati (cosiddetto principio di cassa allargata).

IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI

Le attività per imposte anticipate, oltre che da differenze temporanee deducibili, possono derivare da perdite fiscali riportabili. Il beneficio futuro connesso a una perdita fiscale è chiaramente di incerta realizzazione e non ha natura di credito verso l'erario. Pertanto, occorrono alcune cautele nella loro appostazione a bilancio. L'Oic n. 25 richiede una preventiva verifica di recuperabilità, che valuti con ragionevole certezza l'esistenza di futuri redditi imponibili sufficienti all'utilizzo delle perdite. La ragionevole certezza sussiste in presenza di una proiezione dei risultati fiscali della società per un adeguato periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali, considerando anche il riversamento di differenze temporanee imponibili. A tal proposito, una pianificazione fiscale per periodi superiori ai 5 esercizi è raramente dotata di quel grado di attendibilità indispensabile per poter rilevare in bilancio imposte anticipate. Attendibilità da valutare anche alla luce dei dati storici, per cui perdite recenti sono indicatori significativi del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro.

Per la stima di recuperabilità occorre quindi:

- prevenire i redditi imponibili futuri;
- determinare i futuri utilizzi di differenze temporanee e di perdite fiscali;
- stimare l'importo dei crediti per imposte anticipate ragionevolmente recuperabile.

Ad ogni data di riferimento del bilancio la società rivede il valore contabile delle attività per imposte anticipate. Il valore viene ridotto se non vi è più la ragionevole certezza di recupero e può essere, di converso, ripristinato nella misura in cui diviene ragionevole il suo recupero attraverso gli imponibili fiscali futuri.

GLI ESEMPLI DI CALCOLO

Esempio

Si ipotizzi una perdita fiscale di € 650.000 subita dalla società Alfa nel periodo di imposta 20x0. La società ha altresì conseguito una plusvalenza (art. 86 co. 4 TUIR) per € 50.000, optando per la sua rateizzazione nell'esercizio e nei 4 successivi. Ai fini del test di recuperabilità, la società elabora una proiezione dei risultati fiscali per i successivi 5 esercizi considerando le variazioni in aumento e in diminuzione rispetto al risultato di bilancio. Per ogni esercizio si stima l'utilizzo della perdita fiscale oggetto di iscrizione, nella misura dell'80% del reddito imponibile prospettico (ex art. 84 TUIR), tenendo in considerazione differenze permanenti e temporanee (plusvalenza rateizzata).

importi in migliaia di euro

| PIANIFICAZIONE FISCALE | 20X1 | 20X2 | 20X3 | 20X4 | 20X5 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Risultato contabile ante imposte | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| (+/-) differenze permanenti | 10 | 15 | 15 | 25 | 40 |
| (+) differenze temporanee imponibili | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Imponibile fiscale lordo | -180 | 75 | 125 | 185 | 240 |
| utilizzo perdite fiscali (80%) | | -60 | -100 | -148 | -192 |
| Imponibile fiscale netto | -180 | 15 | 25 | 37 | 48 |

Dalla sommatoria degli utilizzi prospettici dei successivi 5 esercizi emerge che il totale delle perdite recuperabili ammonta ad € 500.000. Pertanto, l'importo di imposte anticipate iscrivibili in bilancio andrà commisurato non all'intera perdita di € 650.000 ma all'importo recuperabile di € 500.000. Da cui, considerando un'aliquota IRES del 24%, consegue l'iscrizione di un credito per imposte anticipate di € 120.000.

La rilevazione in partita doppia nell'esercizio 20x0 sarà la seguente:

| RILEVAZIONE IMPOSTE ANTICIPATE | DARE | AVERE |
|---|---------|---------|
| Crediti per imposte anticipate IRES (SP attivo C.II.5ter) | 120.000 | |
| Imposte anticipate IRES (CE 20) | | 120.000 |

Inoltre, dovrà procedersi alla rilevazione della fiscalità differita (passiva) sulle quote di plusvalenze realizzate pari a € 40.000 (4/5 di € 50.000). Avendosi una perdita fiscale nell'esercizio 20x0 le imposte differite devono essere interpretate in termini di maggior perdita, anziché di un minor reddito imponibile dell'esercizio.

La rilevazione in partita doppia nell'esercizio 20x0 sarà la seguente:

| RILEVAZIONE IMPOSTE DIFFERITE | DARE | AVERE |
|--|-------|-------|
| Imposte differite IRES (CE 20) | 9.600 | |
| Fondo imposte differite (SP passivo B.2) | | 9.600 |

Negli esercizi successivi (20x1-20x4), all'atto della tassazione delle quote residue di plusvalenze, verranno a riversarsi le differenze temporanee imponibili, e di conseguenza, le relative imposte differite (quote € 10.000 x 24% Ires = € 2.400).

| RIVERSAMENTO IMPOSTE DIFFERITE | DARE | AVERE |
|--|-------|-------|
| Fondo imposte differite (SP passivo B.2) | 2.400 | |
| Imposte differite IRES (CE 20) | | 2.400 |

Negli stessi esercizi futuri la società dovrà, altresì, procedere alla verifica di recuperabilità per il mantenimento in bilancio delle imposte anticipate sulla perdita 20x0, nonché procedere ad ulteriore verifica e pianificazione fiscale per poter eventualmente iscriverne imposte anticipate anche sulla perdita preventivata per l'esercizio 20x1

I PRODOTTI IN VETRINA



SOFTWARE Valore24, Bilancio cloud

Il software online completo e modulabile sulle esigenze del professionista. Per ottenere bilancio di esercizio e consolidato, la relazione sulla gestione, monitoraggio degli indicatori economici, valutazione del merito creditizio, benchmark e molto altro ancora. valore24.com/bilancio-cloud



LA DOCUMENTAZIONE Smart 24 Fisco In quattro soluzioni

Smart24 Fisco ti offre quattro formule per rendere il tuo lavoro più rapido ed efficiente. Scegli Smart24 Fisco Pro, Premium o Start per consultare il patrimonio di documentazione fiscale del Sole 24 Ore oppure Smart24 Fisco Frizzera per accedere alle guide pratiche con le norme e le regole applicative. smart24fisco.com



IL MENSILE Contabilità & Bilancio

Chiarezza espositiva, sintesi e indicazioni operative, grafici, tabelle, esempi di scritture contabili rendono Guida alla Contabilità & Bilancio uno strumento operativo, che fornisce un approfondimento autorevole ai professionisti. gcbdigital.com

Flussi di cassa

I SEGNALI DI ALLERTA

Il rendiconto finanziario fotografa la salute aziendale

Da analizzare con attenzione gestione reddituale, investimenti e finanziamenti

PAGINA A CURA DI
Andrea Cioccarelli
Giorgio Gavelli

Il nuovo codice della crisi, di ormai imminente applicazione, non lascia spazio a dubbi quando al comma 1 dell'articolo 13 identifica come cruciale «la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi».

Da questo punto di vista il documento che ormai da un paio di anni molte imprese (quelle che redigono il bilancio in forma ordinaria) sono obbligate a redigere sembra essere la sintesi efficace per rispondere alla domanda di cui sopra.

È proprio osservando lo schema di rendiconto finanziario che si possono trarre utili indicazioni ricordando che la gestione aziendale viene di fatto suddivisa nelle 3 aree di maggiore interesse:

A - la gestione reddituale, riconducibile in pratica alla normale attività operativa di acquisto trasformazione e vendita: questo dovrebbe essere il fulcro dell'indagine finanziaria, condividendo il principio che un'azienda sana non può che produrre flussi della gestione reddituale positivi;

B - l'attività di investimento che, in genere, rappresenta un punto di drenaggio di risorse finanziarie, spesso essendo l'azienda obbligata ad adattare il set di investimenti alle nuove e rinnovate esigenze del mercato;

C - l'attività di finanziamento, con ciò rimandando ai due più tipici interventi che vengono adottati in caso di necessità: il ricorso al debito finanziario consolidato da un lato e il patrimonio netto dall'altro.

La produzione di flussi di cassa dipende innanzitutto dalla contrapposizione tra i flussi in entrata e in uscita relativi alla gestione tipica dell'impresa. La voce "flusso finanziario dopo le variazioni di ccn (capitale circolante netto)" è sintesi, a sua volta, di quanto potenzialmente generato grazie all'attività di acquisto, trasformazione e vendita (definito nello

I PUNTI CHIAVE

**Codice della crisi**

Il comma 1 dell'articolo 13 del nuovo codice della crisi identifica come cruciale la sostenibilità degli oneri di indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi

Il rendiconto

Sono tre le aree di maggiore interesse del rendiconto finanziario da tenere presenti: la gestione reddituale, riconducibile alla normale attività di acquisto, trasformazione e vendita; l'attività di investimento che rappresenta un punto di drenaggio delle risorse finanziarie; l'attività di finanziamento

schema "flusso finanziario prima delle variazioni di ccn"), e gli assorbimenti/rilasci di liquidità determinati dalla variazione del capitale circolante netto. Ricordiamo che l'effetto del ccn è particolarmente rilevante per spiegare il passaggio da un reddito, generato da logiche di competenza economica, a un flusso di cassa, sintesi di entrate e uscite.

Scendendo nello schema troviamo gli assorbimenti determinati dai fabbisogni per il pagamento delle imposte e degli interessi passivi (che quasi mai coincide con le relative componenti esposte in conto economico) e, quindi, si determina il flusso della gestione reddituale, elemento imprescindibile della analisi finanziaria, la cui analisi intuitiva porta a recepire che valori contenuti non saranno sufficienti a fare fronte ai fabbisogni per investimenti e finanziamenti.

Nella parte B del rendiconto viene, appunto, evidenziato il flusso finanziario della attività di investimento. In questo caso la lettura è piuttosto semplice, perché le imprese ad alta vocazione all'investimento saranno in genere grandi consumatrici di cassa, e questo spiega ancora meglio l'essenzialità della presenza di un flusso della gestione reddituale

ampiamente positivo.

A chiudere il rendiconto, nella sezione C, troviamo i flussi dell'attività di finanziamento, molto opportunamente suddivisi tra i flussi assorbiti ovvero generati dai mezzi di terzi (e quindi da politiche di rientro ovvero di erogazione di nuova finanza), e quelli relativi ai mezzi propri, in sintesi gli assorbimenti per distribuzione ai soci ovvero le generazioni per apporti variamente configurati.

Saper leggere il rendiconto diventa essenziale, perché l'azienda che non riesce a produrre adeguati flussi di cassa attraverso la gestione (parte A) sarà costantemente obbligata alla ricerca di nuova finanza, vuoi attraverso la delicata e pericolosissima (dal punto di vista strategico) attività di dismissione di asset (parte B), vuoi attraverso la continua ricerca di fonti di raccolta che, in assenza di una compagine societaria pronta a fornire capitale, non potrà che realizzarsi attraverso la raccolta di nuovo debito, posto, naturalmente, che ve ne sia la disponibilità (parte C). Ma sarà proprio in queste condizioni (assenza di flussi della gestione reddituale adeguati) che tenderanno ad accendersi gli indicatori di crisi, con quel che ne consegue in termini normativi.

Il problema. Risultato corretto ma forse poco utile

Il software può dare informazioni parziali

La stesura del rendiconto finanziario può essere fortemente automatizzata e molte imprese, in effetti, si affidano ai software gestionali per demandarne la redazione, senza troppo curarsi di entrare nel merito di operazioni di gestione: in questo caso però le informazioni sono parziali e talvolta anche poco utili alla corretta comprensione di quanto accaduto e delle relative conseguenze. Si vedano i due esempi di seguito.

MUTUI ACCESI, MUTUI RIMBORSATI

Se dall'anno t all'anno t+1 i mutui sono scesi da 100 a 80, in prima battuta si potrebbe ipotizzare vi sia stato un rimborso di 20. Se però nel periodo ci fosse stata una nuova erogazione per 30 e un rimborso delle vecchie posizioni per 50, la corretta indicazione nel rendiconto finanziario non sarà, nella parte C,

- rimborso finanziamenti 20, bensì, sempre nella parte C
- rimborso finanziamenti 50
- accensione finanziamenti 30

Chiaro che al termine del percorso il saldo sarà sempre una uscita di 20 ma altrettanto chiaro che la dinamica reale è diversa da quella ipotizzata.

INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI

Il passaggio delle immobilizzazioni materiali da 1.000 a 1.300 non significa affatto che si siano fatti investimenti per 300 e ciò perché vi potrebbero essere stati:

- Ammortamenti pari a 40: è allora più corretto indicare il reddito monetario maggiorato di 40, e gli investimenti non pari a 300 ma a 340.

- Disinvestimenti, con cessione di un cespite del valore contabile di 70 realizzando 90 (plusvalenza di 20).

Sarebbe a questo punto corretto e necessario affermare che:

- il reddito deve essere ridotto di 20 (la plusvalenza infatti non ha avuto alcun impatto monetario);
- tra gli afflussi di risorse deve essere indicato l'importo di 90, realmente incassato dalla vendita;
- gli investimenti effettivi, prima indicati in 300 (e poi in 340

dopo la considerazione degli ammortamenti) dovranno essere ulteriormente aumentati di 70 (stralcio del valore contabile del bene dimesso), e quindi indicati in 410;

- Rivalutazioni per 120, senza alcun effetto monetario: tale rivalutazione deve essere neutralizzata togliendo l'importo tanto dalla sezione C (dove in automatico sarebbe indicato un aumento di patrimonio non monetario e mai affluito nelle casse sociali) quanto, al tempo stesso, dagli investimenti, che non sarebbero di 410, ma di 290.

In pratica, chi si accontentasse di una informazione molto grezza indicherebbe banalmente una gestione reddituale (sezione A del rendiconto) pari ad esempio a 500 (il reddito di bilancio) e una attività di investimento (sezione B del rendiconto) pari a 300, con una variazione positiva della liquidità di 200.

Volendo invece indicare in maniera corretta la reale dinamica finanziaria intervenuta si dovrebbe indicare:

- un flusso finanziario della gestione reddituale (sezione A) pari a +500 (il reddito di bilancio) - 20 (la plusvalenza senza rilievo monetario) + 40 (ammortamenti) e quindi pari a 520;
- un flusso finanziario della attività di investimento (sezione B) pari a +90 (il valore incassato con la cessione) meno gli effettivi investimenti pari a 290 e quindi un netto pari a -200;
- un flusso dell'attività di finanziamento (sezione C) che sgonfi l'aumento del capitale fittizio, e quindi -120.

Si noti che il risultato grezzo (miglioramento della liquidità per 200) non può che coincidere con il risultato raffinato: vale a dire, dopo aver considerato tutte le informazioni rilevanti, sempre pari a 200.

Ed è proprio questo il messaggio che deve essere recepito: se si vuole un rendiconto finanziario veloce ed automatico, il risultato finale sarà sicuramente corretto ma le informazioni da esso ritraibili saranno assai poco utili.

L'analisi di contesto

I PROSPETTI

Relazione sulla gestione: il bilancio oltre i dati contabili

Il documento fornisce un'analisi fedele della situazione della società

PAGINA A CURA DI
Luca Menicacci

Introdurre i fruitori di bilancio alla lettura dei dati contabili, contestualizzando le informazioni fornite nei prospetti e nella nota integrativa. Questa la reale funzione della relazione sulla gestione. In questa ottica, il compito del management è quello di redigere un documento che offra un'analisi dell'impresa, delle sue strategie e del contesto in cui opera, con un forte orientamento al futuro e una mappatura dei principali rischi aziendali.

L'articolo 2428 del Codice civile, prevede che gli amministratori presentino unitamente al bilancio una relazione contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione. Questa

analisi riguarda sia l'impresa nel suo complesso, che i vari settori in cui opera, anche attraverso imprese controllate (comma 1). In tal senso, il contenuto principale della relazione implica, oltre all'inquadramento del contesto economico-sociale di riferimento, anche dei settori operativi e delle strategie adottate in ognuno di essi (cosiddetto Segmental reporting).

L'analisi complessiva dell'impresa sarà accompagnata, oltre che dai dati sui ricavi, costi e investimenti, da indicatori di risultato finanziari e non finanziari (comma 2). Allo scopo è importante fornire indicatori di risultato di varia natura, con opportuni dettagli e riconciliazioni con le voci esposte di bilancio, sia attraverso indici di bilancio consuntivi e prospettici, sia mediante indicatori non finanziari consuntivi e prospettici. Questi indicatori dovranno essere accompagnati sia da un'informativa sull'ambiente, che possiamo in senso lato intendere come rendicontazione di sostenibilità (sustainability reporting), sia da un'informativa sul personale, declinabile come capitale intellettuale (umano, relazionale e organizzativo). Oltre agli obiettivi ed all'impatto su queste tematiche, risulta op-

portuno illustrare le azioni che la società ha posto, o porrà in essere, allo scopo (ad esempio risparmio energetico, riduzione di emissioni, formazione del personale, parità di genere ecc.)

Un ruolo chiave della relazione è ricoperto dall'informativa sui rischi aziendali, richiamati anche nel comma 1. Il riferimento è alle politiche di gestione del rischio (Risk management) ed alla rendicontazione dei principali rischi ai quali l'impresa è esposta (Risk reporting), dettagliando l'esposizione della stessa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

L'obiettivo è quello di dimostrare se e come l'impresa abbia predisposto i necessari presidi amministrativi ed organizzativi per la gestione del rischio, e quali misure di risk management abbia posto in essere (per evitare, condividere, accettare o ridurre le varie tipologie di rischio). Particolare attenzione viene dedicata al rischio finanziario ed all'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Si richiede, infatti (comma 3 numero 6-bis), una specifica indicazione degli obiettivi e delle politiche in materia di gestione del rischio, compresa la politica di copertura per ciascuna principale

CONTENUTI RELAZIONE

Analisi dettagliata

- L'articolo 2428 Codice Civile precisa il contenuto del testo: analisi fedele ed esauriente della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione
- L'analisi complessiva sarà accompagnata da indicatori di risultato finanziari e non finanziari
- Nel testo è importante fornire indicatori di risultato di varia natura
- Gli indicatori saranno accompagnati sia da un'informativa sull'ambiente, sia da un'informativa sul personale
- Ruolo chiave riveste l'informativa sui rischi aziendali
- Unitamente a ciò, bisogna illustrare le attività di ricerca e sviluppo
- Le dinamiche economiche finanziarie all'interno del gruppo aziendale
- I dati relativi alle azioni proprie, a quelle della società controllante, possedute, acquistate e/o cedute

categoria di operazioni previste.

Trasversalmente ed unitamente a queste informazioni la società dovrà zillustrare (comma 3 numeri 1-4):

- le attività di ricerca e sviluppo;
- le dinamiche economico-finanziarie all'interno del gruppo aziendale, indicando i rapporti intercorsi con società controllate, collegate, controllanti e società sottoposte al controllo di queste ultime;
- i dati relativi alle azioni proprie, e a quelle della società controllante, possedute, acquistate e/o cedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (numero, valore nominale, parte di capitale corrispondente, corrispettivi e motivi degli acquisti e delle alienazioni).

Il contenuto informativo della relazione sulla gestione andrà declinato in chiave prospettica, precisando gli obiettivi che l'impresa si pone nel medio-lungo termine, le azioni previste per raggiungerli e la prevedibile evoluzione della gestione (comma 3 numero 6). Il tutto tenendo sempre presente i principi di significatività dell'informativa e di proporzionalità alle dimensioni della stessa e alla complessità dell'attività dell'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rendicontazione non finanziaria. Riveste oggi un ruolo preponderante

Un vademecum per i redattori

In considerazione dell'accresciuta importanza della rendicontazione non finanziaria nell'informativa di bilancio, la stessa norma civilistica assume nuovi connotati.

Non da oggi l'articolo 2428 del Codice civile richiede l'esposizione di indicatori di risultato finanziari e non finanziari, oltre ad informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Ma oggi più che mai le imprese sentono l'esigenza di affiancare al dato contabile una narrativa di bilancio, per soddisfare degli stakeholders aziendali sempre più esigenti in termini informativi.

Il filo conduttore delle informazioni richieste nella relazione sulla gestione consiste nell'individuazione dei fattori causali dei risultati espressi nei documenti contabili del bilancio.

Per orientarsi nella sua redazione, possiamo idealmente organizzare il suo contenuto per sezioni.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Si descrive l'ambito in cui l'impresa opera, inteso come macroambiente (contesto economico, sociale, tecnologico, politico-regolamentare), ma soprattutto microambiente, ovvero il settore o i settori di riferimento.

STRATEGIE

Analizzate le condizioni esterne all'azienda, occorre inquadrare le strategie competitive perseguite, ovvero come la stessa intenda muoversi all'interno del contesto competitivo.

Le scelte attonano al dove e al come competere, ovvero alla segmentazione del settore di riferimento e al posizionamento competitivo.

In altre parole, si dovrà procedere alla descrizione del modello di business dell'impresa, che risulta dalla combinazione di molteplici fattori interni ed esterni fi-

nalizzati alla creazione di valore.

Inoltre, alla relazione sulla gestione è demandato il ruolo di illustrare le strategie e le politiche in tema di responsabilità sociale dell'impresa (Corporate social responsibility).

ANALISI STORICA

Fornita la chiave di lettura delle strategie perseguite a livello di contesto, si dovrà rendicontare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

I risultati aziendali dovranno essere sistematizzati attraverso un'analisi sia finanziaria, sia

I CONTENUTI

Negli ultimi anni ha acquistato un ruolo sempre più importante la nota prospettica sull'andamento dell'impresa

non finanziaria.

Quindi, ai prospetti di bilancio riclassificati e agli indicatori di bilancio (raccomandabile includere gli indici di allerta per la crisi d'impresa) andranno affiancati altri indicatori non finanziari (key performance indicators), i cui valori non sono desumibili direttamente dai prospetti contabili.

La rendicontazione si estende, inoltre, ad un sistema di risk reporting che copra i rischi relativi al personale, i rischi relativi ai clienti e ai fornitori, i rischi finanziari.

ANALISI PROSPETTICA

La relazione sulla gestione, in quanto documento fortemente orientato al futuro, dovrà inoltre contenere un'analisi prospettica sull'andamento dell'impresa.

In un'ottica di medio-lungo termine risulterà fondamentale tracciare le linee guida di un piano strategico, con le relative proie-

zioni economico-finanziarie.

Questa sezione assume ad oggi un'accresciuta importanza, in considerazione delle novità normative sulla crisi d'impresa, per le quali si dovrà dimostrare non solo la sussistenza di generiche prospettive di continuità aziendale ma anche la sostenibilità finanziaria del servizio del debito in ottica previsionale.

L'introduzione della Dichiarazione non finanziaria per gli Enti di interesse pubblico sta spingendo anche le imprese non obbligate ad orientarsi verso una rendicontazione ad ampio raggio.

Queste imprese, ancorché non ne siano soggette, potranno trovare nel Dlgs 254/2016 e negli standard di rendicontazione non finanziaria (Gri standards, integrated reporting etc.), a cui si rimanda, un utile riferimento per arricchire il contenuto della relazione sulla gestione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli standard

LA CONTABILITÀ

Il ritorno ai principi Oic adotta la «retroattività»

Nel nuovo principio i criteri da seguire per abbandonare la contabilità Ifrs

PAGINA A CURA DI
Luca Magnano San Lio

Concluso il periodo di pubblica consultazione, l'Organismo italiano di contabilità (Oic) pubblicherà il principio contabile intitolato "Passaggio ai principi contabili nazionali". Il documento definisce le regole da seguire per la redazione del primo bilancio secondo le disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole.

Nell'ordinamento italiano coesistono due framework contabili diversi: le norme del Codice civile integrate dai principi contabili nazionali Oic e i principi contabili internazionali Ifrs emessi dall'International standard accounting board e omologati dall'Unione europea. Il decreto legislativo 38 del 28 febbraio 2005 ha individuato le società che hanno l'obbligo o la facoltà di applicare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio e/o consolidato.

Per i soggetti che hanno esercitato la facoltà di applicare gli Ifrs, il decreto legislativo 38/2005 prevede la possibilità di revocare tale scelta al ricorrere di eccezionali circostanze ma non disciplina le modalità operative di redazione dei bilanci di passaggio dalla disciplina nazionale agli Ifrs, e viceversa.

I principi contabili internazionali, al proprio interno, contemplano il documento Ifrs 1 che è specificamente dedicato alla prima applicazione degli Ifrs da parte di un soggetto che redige il bilancio in conformità ad un altro framework di riferimento. L'Ifrs 1 tuttavia non contiene nessuna modalità operativa in caso di disapplicazione degli Ifrs, per esempio in caso di passaggio dagli Ifrs alla disciplina nazionale.

Il nuovo Oic risponderà quindi all'esigenza di normare il fenomeno del ritorno alla disciplina nazionale, stante l'assenza di indicazioni nella attuale normativa di riferimento. Alla base del principio

vi sono due concetti fondamentali: la data di transizione e l'applicazione retroattiva. La prima è definita come la data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali. In termini pratici, se una società passa alla disciplina nazionale nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2019, la data di transizione sarà il 1° gennaio 2018. La ratio della disposizione è quella di determinare gli effetti della transizione con riferimento a due esercizi (di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario), così da fornire i necessari dati comparativi (relativi all'esercizio 2018) nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

L'applicazione retroattiva (o retrospettiva) indica, in presenza di una differenza tra il principio contabile originario e il principio contabile nazionale, l'applicazione di quest'ultimo anche a eventi e operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il principio contabile nazionale fosse stato sempre applicato. Si tratta di un concetto noto, in quanto già disciplinato, anche se con riferimento a un diverso ambito di applicazione (cambiamenti di principio contabile e correzioni di errori), dal principio contabile Oic n. 29. Va ricordato che la modalità alternativa di rappresentare un cambiamento di principio è quella dell'applicazione prospettica, con la quale un nuovo principio si applica solo a eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile, mentre gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano a essere riflessi in bilancio in conformità al principio pre-esistente.

L'Oic prevede come regola generale che le voci di apertura del primo bilancio redatto secondo la disciplina nazionale sono determinate, alla data di transizione, applicando retroattivamente le disposizioni della disciplina nazionale.

Costituiscono eccezioni generali le circostanze in cui l'applicazione retroattiva:

- risulti impossibile, nonostante ogni ragionevole sforzo;
- risulti eccessivamente onerosa;
- produca effetti irrilevanti.

In tali casi, alla data di transizione viene mantenuto il valore iscritto secondo i principi contabili di provenienza; la disciplina nazionale è pertanto applicata prospetticamente alle operazioni e valutazioni intervenute successivamente alla data di transizione.

I PUNTI CHIAVE

| | |
|-----|--------|
| 195 | 10.36% |
| 186 | 10.36% |
| 180 | 10.36% |
| 175 | 10.36% |
| 170 | 10.36% |
| 165 | 10.36% |
| 160 | 10.36% |
| 155 | 10.36% |
| 150 | 10.36% |
| 145 | 10.36% |
| 140 | 10.36% |
| 135 | 10.36% |
| 130 | 10.36% |
| 125 | 10.36% |
| 120 | 10.36% |
| 115 | 10.36% |
| 110 | 10.36% |
| 105 | 10.36% |
| 100 | 10.36% |
| 95 | 10.36% |
| 90 | 10.36% |
| 85 | 10.36% |
| 80 | 10.36% |
| 75 | 10.36% |
| 70 | 10.36% |
| 65 | 10.36% |
| 60 | 10.36% |
| 55 | 10.36% |
| 50 | 10.36% |
| 45 | 10.36% |
| 40 | 10.36% |
| 35 | 10.36% |
| 30 | 10.36% |
| 25 | 10.36% |
| 20 | 10.36% |
| 15 | 10.36% |
| 10 | 10.36% |
| 5 | 10.36% |
| 0 | 10.36% |

Il principio Oic

Si intitola "Passaggio ai principi contabili nazionali" il principio contabile (che dovrebbe avere il n.33) che ha concluso il periodo di pubblica consultazione.

Le regole

Il documento dell'Oic definisce le regole da seguire nella redazione del primo bilancio secondo le disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali per le società che in precedenza redigevano il bilancio con altre regole.

Punti chiave

Alla base del principio, che punta a colmare i vuoti nell'applicazione in alcuni casi del decreto legislativo 38/2005, vi sono due concetti fondamentali: la data di transizione e l'applicazione retroattiva.

Le eccezioni generali

Per quanto riguarda l'applicazione retroattiva, in via generale sono previste tre eccezioni: quando risulti impossibile, nonostante ogni ragionevole sforzo; quando risulti eccessivamente onerosa; quando produca effetti irrilevanti.

La scelta. Le società possono derogare alla regola della rappresentazione retroattiva

Le esenzioni facilitano il rientro

L'appendice A dell'Oic contempla specifiche circostanze che consentono di derogare alla regola generale della rappresentazione retroattiva. Si tratta di facoltà, e non di obblighi, che sono concesse alla società in fase di prima applicazione della disciplina nazionale e che non richiedono motivazione in quanto già autorizzate dal principio. Tuttavia devono essere applicate omogeneamente a tutti gli elementi che appartengono alla stessa voce di bilancio.

- Tali esenzioni sono relative a:
- facoltà di non rideterminare le aggregazioni aziendali.
 - facoltà di mantenere il valore delle rimanenze, dei titoli e delle partecipazioni valutate al fair value quale sostituto del costo alla data di transizione;
 - semplificazioni nella rilevazione degli effetti della variazione dell'area di consolidamento.

Tra le esenzioni, particolarmente interessante è quella relativa alle aggregazioni aziendali, che comporta un importante corollario: qualora ci si avvalga di tale esenzione, l'ammortamento dell'avviamento decade a partire dalla data di transizione sulla base della stima della vita utile residua a tale data sviluppata in conformità all'Oic n. 24.

Per chiarire la portata di tale esenzione, si supponga che una società, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 redatto in conformità agli Ifrs, esponga un avviamento

originato da una operazione straordinaria completata in data 1 gennaio 2017, per un ammontare di 1.000 euro. Com'è noto nel bilancio Ifrs tale avviamento non è ammortizzato. Si supponga che nel bilancio al 31 dicembre 2019, primo bilancio di ritorno alla disciplina nazionale, si debba determinare il valore degli ammortamenti dell'avviamento in conformità alle regole dell'Oic n. 24 (trascurando per semplicità ulteriori

LA DISCREZIONALITÀ

L'appendice A del principio prevede specifiche circostanze in cui si può ricorrere in fase di prima applicazione della disciplina nazionale

aspetti connessi alla rilevazione iniziale del valore dell'avviamento), assumendo una vita utile di 5 anni dello stesso. Applicando la regola generale della rilevazione retroattiva, nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 si determina l'effetto degli ammortamenti di tutti gli esercizi precedenti, ovvero gli esercizi 2017, 2018 e 2019; conseguentemente il valore da rilevare è pari a 400 euro, ovvero il valore originario dell'avviamento di 1.000 euro detratti gli ammortamenti cumulati degli esercizi 2017-2019 pari a 600 euro.

Avvalendosi invece dell'esenzione e applicando il metodo pro-

spettivo, nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 si determina l'effetto degli ammortamenti a decorrere dalla data di transizione, ovvero dal 1 gennaio 2018: tali ammortamenti cumulati sono quindi pari a 400 euro e il valore dell'avviamento da rilevare nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 è pari ad 600 euro.

Altro importante aspetto chiarito dall'Oic è connesso al particolare fenomeno delle stime contabili alla data di transizione. È infatti noto che con il passare del tempo le informazioni relative alle stime contabili divengono più accurate e meno incerte: si pensi per esempio ad un importo stimato relativo ad un fondo oneri (garanzie, resi) che, per quanto accurato, presenta normalmente delle differenze rispetto ai costi effettivamente sostenuti. La necessità di rideterminare la situazione patrimoniale alla data di transizione (ad esempio il 1 gennaio 2018 se il bilancio di transizione è quello chiuso al 31 dicembre 2019) pone il problema di come considerare le eventuali informazioni sopraggiunte che possono, in astratto, consentire un affinamento degli importi stimati. L'Oic indica che tali stime contabili devono tenere esclusivamente conto degli elementi informativi disponibili al tempo in cui la stima si riferisce, ossia solo le informazioni disponibili all'epoca in cui le stime erano state formulate.

Ricavi misti

LA CONTABILIZZAZIONE

Vendite di beni e servizi, si attendono nuove indicazioni

In consultazione il documento sui ricavi L'Oic 31 «consiglia» un fondo rischi

PAGINA A CURA DI
Angelo Pascali

Il Dlgs 139/2015 ha introdotto il numero 1-bis) dell'articolo 2423 bis del Codice civile, in base al quale la rilevazione è la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Relativamente alla contabilizzazione dei ricavi, si è quindi posto il problema delle cosiddette «vendite multiple» o «ricavi misti».

Si pensi al caso di una società A che sottoscrive con un cliente un contratto di vendita di un macchinario per 100 euro; il contratto include due anni di assistenza gratuita in omaggio.

La medesima società sottoscrive con un altro cliente un contratto di vendita per lo stesso macchinario per 80 euro ed un contratto di assistenza per due anni per il corrispettivo di 20 euro, con pagamento anticipato alla data di consegna del macchinario.

Secondo un approccio giuridico-formale:

■ nel primo caso, la società A soddisfa la propria obbligazione contrattuale con la «consegna» (trasferimento dei rischi e benefici associati alla titolarità del bene). In questo momento rileverà l'intero ricavo per 100 euro, salvo stanziare un fondo rischi ed oneri a copertura delle obbligazioni ancora da adempiere; mentre

■ nel secondo caso, la società A soddisfa la propria obbligazione contrattuale relativa al macchinario con la «consegna» del bene e rileva il ricavo per soli 80 euro; la quota di ricavo relativa alla assistenza è diversamente rilevata per competenza nei due esercizi successivi in cui la specifica obbligazione contrattuale viene adempiuta.

Un approccio di tipo sostanziale evidenzia invece che, pur attraverso negozi giuridici differenti, in entrambi i casi la società A ha posto in essere nella sostanza la stessa operazione, ovvero la cessione di un bene e della relativa assistenza per i successivi due anni. Secondo questa prospettiva, pertanto, non si possono produrre effetti contabili diversi, pena la mancata conformità del bilancio al postulato della rappresentazione sostanziale.

Il tema muove dalla circostanza che gli attuali principi contabili nazionali non richiedono espressamente di valorizzare separatamente i ricavi da vendita di beni da quelli da prestazione di servizi nel caso in cui il bene ed il servizio sono venduti allo stesso cliente per un unico valore

complessivo, come nell'esempio appena illustrato in tema di vendite multiple. Conseguentemente, la prassi applicativa si è suddivisa tra le società che rilevano l'operazione in modo unitario e quindi come unico ricavo, al momento della consegna del bene; e quelle che, invece, stipulano contratti o accordi in cui si definisce specificatamente il prezzo per ciascuna attività e, pertanto, rilevano i ricavi in modo separato.

Questa situazione è stata ben rappresentata dall'Organismo italiano di contabilità nel documento «Discussion paper - ricavi», pubblicato ad inizio 2019 e rimasto in consultazione fino al 30 giugno 2019. Le risposte alla pubblica consultazione, che l'Oic ha reso pubbliche sul proprio sito internet, orienteranno le decisioni dello standard setter circa la scelta se elaborare un nuovo principio contabile sui ricavi.

Sebbene il documento abbia una valenza esclusivamente consultiva, il suo esame fornisce comunque utili spunti e soluzioni con riferimento alla problematica trattata. Innanzitutto il documento sancisce che allo stato attuale né il principio contabile Oic 15 né altri principi o interpretazioni forniscono una soluzione alla problematica delle vendite multiple e che al momento coesistono trattamenti contabili alternativi per tali fattispecie.

Inoltre, particolarmente illuminante risulta essere l'indicazione for-

I PUNTI CHIAVE

Suggerimenti

Il Discussion Paper - ricavi dell'Organismo italiano di contabilità fornisce un quadro della situazione e utili spunti e soluzioni per il caso in esame del le vendite multiple.

- Allo stato attuale né il principio contabile Oic 15 né altri principi o interpretazioni forniscono una soluzione alla problematica e al momento coesistono trattamenti contabili alternativi per queste fattispecie.

- la contabilizzazione secondo gli attuali principi contabili comporterebbe la rilevazione dell'intero ricavo al momento della consegna del bene e la valutazione, ai sensi dell'Oic 31, dell'iscrizione di un fondo per rischi ed oneri a fronte dei costi sostenuti.

- a voler considerare però l'intervento sull'Oic che cambierà l'attuale regime nel 2020, è opportuno che le società non si facciano trovare impreparate e rivedano sin da ora le proprie strutture contrattuali con un maggior dettaglio delle obbligazioni e dei relativi corrispettivi

nita relativamente ad una circostanza simile a quella precedentemente illustrata (fornitura di software ed assistenza tecnica con unico corrispettivo) ovvero che la contabilizzazione secondo gli attuali principi contabili comporterebbe la rilevazione dell'intero ricavo al momento della consegna del bene e la valutazione, in base all'Oic 31, dell'iscrizione di un fondo per rischi ed oneri a fronte dei costi necessari per adempiere all'impegno di assistenza tecnica.

Si tratta di una posizione che conferma la correttezza (o quanto meno la non irregolarità) della posizione «attendista» di quei soggetti che, anche a seguito dell'entrata in vigore del numero 1-bis) dell'articolo 2424-bis del Codice civile, non hanno modificato il criterio di rilevazione delle vendite multiple rispetto alle prassi seguite negli anni passati.

Tuttavia, se è vero che questa posizione sia oggi conforme alle attuali regole contabili, data l'elevata probabilità di un intervento da parte dell'Oic volto a modificarle, è altresì opportuno, a parere di chi scrive, che le società rivedano fin da ora le proprie strutture contrattuali. Un maggiore dettaglio delle obbligazioni contrattuali e dei relativi corrispettivi permetterebbe infatti di superare il problema delle vendite multiple indipendentemente dai futuri sviluppi dei principi contabili nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prospettive future. Si dovrebbe avere la stessa rappresentazione contabile per la vendita del bene e la prestazione del servizio

Focus sulle singole obbligazioni del contratto

Il problema legato alle «vendite multiple» o «ricavi misti» trova fondamento teorico nella mancanza nell'Oic 15 - Crediti, di una chiara identificazione di quale sia la cosiddetta unità elementare di contabilizzazione.

Si tratta di un concetto che ha trovato una definizione nel set dei principi nazionali solo recentemente, a seguito della pubblicazione aggiornata del documento Oic 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio del marzo 2018.

Questo principio, al paragrafo 28 nella sezione intitolata «Rappresentazione sostanziale (sostanza dell'operazione o del contratto)», indica che «l'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico

contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata».

La formulazione richiama quella di «unit of account» dei principi contabili internazionali Ifrs, definita nel glossario dello Iasb come il livello al quale un'attività o una passività è aggregata o disaggregata nei principi Ifrs ai fini della rilevazione in bilancio.

In tema di prospettive future, il «Discussion Paper - Ricavi» (paragrafo 3.1.12) muove dall'assunto che «sotto il profilo sostanziale si dovrebbe avere la stessa rappresentazione contabile a prescindere se le due operazioni (vendita del bene e prestazione del servizio) siano inglobate in un unico contratto oppure in due distinti contratti».

La soluzione proposta dal Discussion Paper è quella di introdurre regole per la segmentazione delle vendite multiple in aderenza al

principio della rappresentazione sostanziale previsto dall'Oic 11; «nei casi in cui ciascuna delle vendite multiple prevista nell'unitario contratto venga adempiuta con modalità e tempi differenti, ciò comporterà anche modalità e tempi differenti di contabilizzazione».

L'unità elementare di contabilizzazione dei ricavi, quindi, non sarebbe il contratto, ma le singole obbligazioni nello stesso contenuto, che andrebbero identificate sia con riferimento alla natura sia con riferimento all'importo del correlato ricavo.

Il Discussion Paper non si occupa in questa fase di proporre soluzioni operative per la segmentazione dei contratti nelle singole obbligazioni, ma contempla (paragrafo 3.1.17) il problema di stabilire il ricavo allocabile a ciascuna obbligazione incorporata nel contratto quando quest'ultimo non lo esplicita, preve-

dendo che un'eventuale futura bozza di principio contabile possa definire non solo i criteri con cui procedere all'identificazione delle varie obbligazioni, ma anche le modalità di allocazione dell'eventuale prezzo unitario alle singole componenti del contratto individuate.

Sul tema si potrà certamente fare riferimento a quanto già previsto nei principi contabili internazionali, da ultimo nell'Ifrs 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti, ma anche il precedente Ias 18 - Ricavi.

Peraltro, l'Organismo italiano di contabilità dovrà tenere conto anche dell'elevata onerosità che implicherebbe una trasposizione complessiva delle regole contabili internazionali per le società che applicano i principi contabili nazionali (prevalentemente piccole e medie imprese).

E' ragionevole prevedere infine che la segmentazione dei contratti

nelle unità elementari di contabilizzazione richiederà anche nuove regole per la valorizzazione delle stesse e quindi la formulazione di nuove stime da parte del redattore di bilancio, in quanto non sempre la ripartizione del singolo contratto (ed in particolare dell'unitario corrispettivo) nelle obbligazioni che lo compongono potrà essere effettuata con criteri oggettivi.

Il compito dell'Organismo italiano di contabilità risulta gravoso e con conseguenze particolarmente rilevanti sull'informativa finanziaria in conseguenza della centralità della tematica in argomento ma, indipendentemente dalle decisioni che verranno prese, l'auspicio è che le eventuali nuove regole siano accompagnate da chiare esemplificazioni per quelle fattispecie che risultano maggiormente frequenti nella realtà economica nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La capacità di reddito

LA VALUTAZIONE

Rischi per la continuità aziendale segnalati in nota integrativa

L'arco temporale è di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio

PAGINA A CURA DI
Nicola Cavalluzzo
Valentina Martignoni

Il principio della continuità aziendale è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1) Codice civile, infatti, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. In questo contesto le attività e le passività sono valutate e classificate tenendo conto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie passività nel normale svolgimento della sua attività.

Il nuovo principio contabile Oic 11, in vigore dal marzo 2018, definisce la continuità aziendale, come la capacità dell'impresa di costituire un complesso economico

funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Secondo lo stesso Oic 11, nel caso in cui la direzione aziendale dovesse riscontrare incertezze nella valutazione prospettica della continuità, la nota integrativa dovrà riportare chiaramente le informazioni relative ai «fattori di rischio», alle «assunzioni effettuate» e alle «incertezze identificate», nonché ai «piani aziendali futuri» volti a fronteggiare queste incertezze.

Nella nota integrativa dovranno inoltre essere esplicitate anche le ragioni che qualificano le incertezze come significative e infine le ricadute che le stesse possano determinare sulla continuità aziendale.

I casi più ricorrenti in cui si evincono incertezze nella valutazione della continuità aziendale si identificano nelle situazioni di crisi aziendale.

L'Oic 11 specifica che, nel caso in cui la direzione aziendale ravvisi l'insussistenza della continuità aziendale e ritenga non ci sia alternativa alla cessazione dell'attività, pur non essendosi ancora manifestata alcuna causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 Codice civile, la valutazione di bilancio debba ancora attenersi ai criteri di funzionamento, sulla base della continuità aziendale, ma

tenendo in considerazione l'impatto derivante dal limitato orizzonte temporale residuo. Ne è un esempio la valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali che terrà sicuramente conto della revisione della vita utile nonché della perdita durevole di valore correlata alla limitata prospettiva del loro impiego.

Se invece si fosse già manifestata una delle cause di scioglimento, il bilancio dovrà ancora essere predisposto secondo criteri di funzionamento, non in prospettiva di continuità e tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale residuo. L'Oic specifica inoltre di adottare lo stesso approccio anche nel caso in cui la

causa di scioglimento dovesse manifestarsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di redazione del bilancio.

La conservazione del principio della continuità aziendale è inoltre uno degli elementi chiave della riforma della crisi d'impresa. Secondo il codice della crisi, la continuità aziendale è infatti uno dei criteri da tenere maggiormente monitorati al fine di evidenziare sul nascere lo stato di crisi e definire così le relative contromisure.

Lo stato di crisi è definito dalla riforma come lo «stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per l'impresa si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate». A ben vedere la riforma della crisi dimezza l'arco temporale di monitoraggio, definendo indicatori di crisi quegli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i sei mesi successivi.

Il monitoraggio della continuità aziendale da un lato e l'esame degli indicatori della crisi dall'altro, prevedono effetti sulle procedure di controllo effettuate dagli organi sociali e dai revisori delle imprese, chiamati anch'essi a far emergere precocemente i segnali crisi.

GLI INDICATORI DI ALLARME

Gli Indici principali

1. Patrimonio netto
2. Dscr (debt service coverage ratio) prospettico a 6 mesi

Gli Indici secondari

Se 1. e 2. non determinabili:
3. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/ricavi)
4. indice di adeguatezza patrimoniale (mezzi propri/mezzi di terzi)
5. indice di ritorno liquido dell'attivo (attivo a breve/passivo a breve);
6. indice di liquidità (cash flow/attivo);
7. indice di indebitamento previdenziale e tributario (indebitamento previdenziale e tributario/attivo)

L'Oic 11

Il nuovo principio contabile Oic

11, in vigore dal marzo 2018 definisce la continuità aziendale come la capacità dell'impresa di costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco di tempo, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio

Il codice della crisi

I casi più ricorrenti in cui si riscontrano incertezze sulla continuità aziendale si identificano nelle situazioni di crisi aziendali. Secondo il codice della crisi d'impresa la continuità è uno dei criteri da tenere maggiormente monitorati per evidenziare sul nascere lo stato di crisi e definire così le relative contromisure

Codice della crisi. Come riconoscerne i segnali per intervenire tempestivamente

L'assetto deve intercettare le spie d'allarme

La modifica più importante che il Codice della crisi ha apportato alle disposizioni codicistiche, riguarda l'integrazione del secondo comma dell'articolo 2086 Codice civile («gestione dell'impresa»).

Viene imposto all'imprenditore che opera in forma collettiva o societaria di 1) istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato; 2) assicurarsi che questo assetto sia in grado di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale; 3) attivarsi per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero del going concern. La riforma della crisi d'impresa, d'altra parte, persegue l'obiettivo di anticipare l'emersione della crisi per poterne contenere o addirittura annullare le conseguenze.

Questa disposizione è coerente con quanto già previsto dal Principio di revisione Isaltalia 570, che da sempre, identifica la direzione aziendale quale soggetto responsabile della valutazione del presupposto della continuità. La valutazione comporta una analisi, in un dato momento, sull'esito futuro di eventi o circostanze per loro natura incerti. A questo scopo, il principio di revisione indica tre elementi che impattano in modo significativo: l'arco temporale, la dimensione e la complessità dell'impresa e la disponibilità di informazioni al momento della valutazione. Il grado di incertezza nella definizione della continuità aziendale sarà infatti maggiore tanto più sarà remoto l'esito di un evento e tanto più sarà grande e complessa l'impresa.

Tenuto conto di questo gli ammi-

nistratori sono chiamati ad esprimersi sul fatto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento della propria attività, o quantomeno nei successivi 12 mesi, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. Le disposizioni introdotte dal codice della crisi hanno un notevole impatto anche sull'attività degli organi di controllo, chiamati anch'essi appunto a vigilare ed eventualmente segnalare in anticipo segnali di crisi, rilevabili attraverso appositi indici la cui elaborazione è demandata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Lo scorso 27 novembre il Cdcec ha pubblicato il documento riassuntivo di questi indici, ad oggi in attesa di approvazione del Ministero

dello sviluppo economico.

Esso prevede, un doppio livello di controllo: 1) dapprima l'esame dei due indicatori previsti dall'articolo 13 comma 1 del codice della crisi: patrimonio netto e rapporto di copertura del servizio del debito (Dscr); 2) nel caso in cui non sia possibile il controllo di primo livello, specialmente la determinazione del Dscr (cash flow operativo prospettico/ flusso finanziario a servizio del debito) che prevede appunto l'elaborazione di dati prospettici, l'applicazione di ulteriori 5 indici, quali: l'indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/ fatturato), l'indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debito), l'indice di ritorno liquido dell'attivo (cash flow/attivo), l'indice di liquidità (attività a breve termine/ passivo a breve termine) e l'indice di in-

debitamento previdenziale e tributario (indebitamento previdenziale e tributario/attivo). È bene però sottolineare che, come previsto dall'articolo 13, comma 1 del Codice della crisi, oltre a questi indici, rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione anche i «pregiudizi alla continuità aziendale», consistenti in eventi o minacce non rilevabili attraverso il calcolo degli indici, in quanto non riscontrabili nella contabilità aziendale, ma che devono necessariamente essere monitorati da parte dell'organo amministrativo e conseguentemente dagli organi di controllo. In ogni caso è opportuno ricordare che le eventuali segnalazioni previste dal codice della crisi, non fanno venir meno gli obblighi previsti dagli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter.

Finanza d'impresa GLI INDICATORI RILEVANTI

I dati di bilancio essenziali per attrarre gli investitori

**Il documento
va curato
in versione
prospettica
e non solo storica**

PAGINA A CURA DI
Alessandro Germani

■ L'impresa che si avvicina alla finanza ordinaria (banca, leasing, factoring) o alternativa (private equity, private debt, quotazione in borsa) deve mostrare numeri convincenti ai soggetti che a titolo di equity o di debito hanno intenzione di investire. Da qui l'attenzione non solo ai risultati storici (bilanci) ma anche a quelli prospettici (budget, forecast e business plan).

Sia i finanziatori di equity (private equity e borsa) sia quelli di debito (banca, private debt, leasing e factoring) decidono se investire sulla base della bontà dei numeri. Ciò tuttavia con un'attenzione ad aspetti differenti. Chi apporta equity, infatti, sarà interessato a una corretta valorizzazione dell'impresa in cui sta investendo. Spesso il fondo di private equity o la borsa valutano le imprese in base al metodo dei multipli di mercato, particolarmente apprezzato per la sua immediatezza e facilità di applicazione: il valore dell'impresa (equity value) sarà pari al prodotto dell'Ebitda per un determinato multiplo, cui andrà sottratta la posizione finanziaria netta. L'obiettivo di que-

sto investitore è infatti quello di conseguire un capital gain dall'operazione effettuata. Ciò sarà valido sia nel caso del private equity, che mira a massimizzare l'Irr (Internal rate of return) del proprio investimento, sia nel caso della borsa, dove l'investitore vorrà conseguire un guadagno in conto capitale fra il prezzo di acquisto o di sottoscrizione e quello di vendita. Viceversa chi finanzia a titolo di debito non avrà particolare interesse alla corretta valorizzazione dell'impresa, ma ad assicurarsi che l'azienda sia in grado di rimborsare il debito (quota capitale e quota interessi) lungo la durata del prestito. La valutazione avviene attraverso il monitoraggio di determinati indici di bilancio quali il leverage ratio (debito/Ebitda), che misura gli anni necessari al rimborso del debito dato un certo livello di Ebitda e il gearing ratio (debito/patrimonio netto) ovvero il livello di leva finanziaria.

Comun denominatore di queste differenti valutazioni è comunque la bontà dei numeri espressi dall'impresa. Sotto questo profilo, pertanto, il bilancio di esercizio non può che essere il principale biglietto da visita dell'impresa agli occhi dei finanziatori a vario titolo. Infatti le banche comunemente attendono la stagione dei bilanci per rivalutare le pratiche di affidamento, confermando i fidi, incrementandoli in caso di performance positiva o riducendoli se negativa. Ma anche il private equity, interessato a comprendere se e in che misura entrare nel capitale dell'impresa guarderà ai bilanci. E lo stesso fa la borsa, il cui giudizio sulla performance aziendale è addirittura gior-

naliero, in presenza di un prezzo che oscilla quotidianamente. Anche per le quotate, dunque, la stagione dei bilanci rappresenta un evento di valutazione molto importante.

Giova considerare, tuttavia, che accanto all'aspetto che possiamo definire storico, proprio del bilancio, deve essere riposta la massima attenzione anche su quello prospettico. Chi investe non è tanto (e non solo) interessato ai numeri che l'impresa ha conseguito in passato, ma anche e soprattutto a quelli che sarà in grado di raggiungere. Da questo punto di vista hanno la massima importanza i forecast, i budget e i piani pluriennali. I primi, infatti, consentono di misurare l'andamento della gestione fino ad una certa data e di proiettare poi questi per individuare la presumibile chiusura dell'esercizio in corso. Il budget rappresenta, invece, la fase più prodrómica in quanto alla fine dell'anno precedente (o al massimo nei primissimi mesi del successivo) si andranno a costruire le previsioni sull'anno successivo. Esercizio più complesso è quello del piano pluriennale, a tre o cinque anni, per immaginare le performance di un arco temporale futuro.

Accanto alla pianificazione è poi fondamentale il controllo di gestione. Ciò per due finalità: la prima di misurazione della performance (meglio se mensile) e di correzione della gestione qualora la stessa appaia insoddisfacente; la seconda per misurare gli scostamenti fra il consuntivo e quanto preventivato in fase di proiezioni (forecast, budget e piano).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In dettaglio. Cosa conside il mercato

Sotto la lente posizione finanziaria netta e Ebitda

■ Alcuni indicatori di bilancio sono comunemente utilizzati sia per interventi di equity (borsa, private equity) sia di debito (banca, private debt). Si tratta di indicatori necessari sia per la valorizzazione dell'impresa (mediante i multipli di mercato) sia per la costruzione di determinati indicatori (leverage ratio e gearing ratio). Ci riferiamo, in particolare, all'Ebitda (Earning before interest taxes depreciation and amortization) e alla posizione finanziaria netta (Pfn).

L'Ebitda o margine operativo lordo (Mol) è un indicatore che contrappone i costi e i ricavi della gestione caratteristica prima di considerare gli ammortamenti, gli accantonamenti, la componente finanziaria e le imposte. Piace agli analisti finanziari perché costituisce una buona approssimazione del flusso di cassa. Inoltre non risente di eventuali politiche di bilancio degli amministratori che fanno leva proprio sugli ammortamenti. Si differenzia, invece, dall'Ebit (risultato operativo) in quanto quest'ultimo si misura prima delle sole imposte e dell'area finanziaria, ma quindi dopo gli ammortamenti e gli accantonamenti.

Per quelle imprese che non hanno un peso rilevante delle immobilizzazioni (e dei relativi ammortamenti) generalmente i due indicatori risultano molto simili. Viene anche utilizzato in misura percentuale rispetto al fatturato (Ebitda margin), dimostrando che l'impresa ha un certo appeal quando tale margine è in doppia cifra. Per quei settori che presentano un elevato valore aggiunto (moda, lusso, industrie di nicchia) può arrivare a toccare anche il 20-30 per cento e in quel caso la valorizzazione dell'impresa ne risentirà positivamente.

La posizione finanziaria netta misura l'indebitamento complessivo dell'impresa, quale differenza fra i debiti finanziari (tipicamente bancari) e la cassa attiva sul conto

corrente. Un valore positivo della Pfn significa che l'impresa è indebitata, viceversa un valore negativo dimostra che la stessa lavora su basi attive. A seconda del fatto che, in particolare, i debiti siano di breve o di medio lungo termine si avrà una Pfn di breve termine e una di medio lungo termine. Più l'impresa è spostata nel medio lungo termine più il suo debito è consolidato e ciò si rende utile per fronteggiare l'attivo fisso (asset, immobilizzazioni). Se la posizione finanziaria netta è negativa, ovvero l'impresa ha cassa attiva, nell'ambito della sua valutazione ciò determinerà un incremento del suo equity value. Di contro, una Pfn negativa (ovvero un indebitamento netto) ridurrà l'equity value.

Ciò in quanto
 $Equity\ value = enterprise\ value - Pfn$
 $Enterprise\ value = Ebitda * multiplo$

L'importanza della Pfn è altresì legata ad indicatori tipici che vengono utilizzati per la concessione di debito all'impresa. Il rapporto di indebitamento D/E (Debt to Equity), detto anche leva finanziaria, confronta l'indebitamento con il patrimonio netto e per valori particolarmente elevati dimostra che l'impresa è sotto-capitalizzata. Tale aspetto è particolarmente tenuto in considerazione dalle banche nelle istruttorie di fido.

Nella costruzione della Pfn occorre fare attenzione a due aspetti. Spesso il debito è sottostimato perché ci si dimentica di ricomprendere la componente del leasing. Ciò accade in quanto, per i soggetti che redigono i bilanci in base ai principi Oic, il leasing non compare in bilancio. Pertanto nel calcolare la Pfn occorre ricordarsi di includerlo. Attenzione poi a quelle imprese con elevato scaduto dei fornitori, perché è un modo alterativo di finanziarsi senza appesantire la Pfn. Ma in fase di valutazione l'aspetto può emergere facilmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ESEMPIO DI CALCOLO



Valutazione con i multipli di mercato

Immaginiamo che l'impresa alfa presenti i seguenti dati:

- Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) = 1.000
- Ammortamenti 300
- Accantonamenti 80
- Debiti verso banche 1.350
- Cassa attiva 50
- Debiti verso leasing (non in bilancio) 200

Per determinare l'Ebitda si dovranno rismorre alla voce A-B gli importi a titolo di ammortamenti

e accantonamenti
 $Ebitda = 1.000 + 300 + 80 = 1.380$
Per determinare la posizione finanziaria netta occorrerà tenere in considerazione anche i leasing fuori bilancio.
 $Pfn = 1.350 - 50 + 200 = 1.500$
Immaginiamo che il multiplo di mercato sia pari a 8 volte l'Ebitda.
A questo punto la valorizzazione dell'impresa con i multipli di mercato sarà la seguente:
 $Enterprise\ value = Ebitda * multiplo = 1.380 * 8 = 11.040$
 $Equity\ value = Enterprise\ value - Pfn = 11.040 - 1.500 = 9.540$



INDICATORI DI ALLERTA STANDARD E PERSONALIZZATI

Guida pratica per il calcolo dei misuratori introdotti dal Codice della crisi

Un irrinunciabile strumento operativo per tutti gli addetti ai lavori - professionisti, imprenditori, amministratori, organi di controllo - su come attivarsi per individuare e implementare un sistema di allerta della crisi e semplificare le complesse chiavi di lettura tramite il calcolo degli indici e degli indicatori "standard" avvalorati dal Cndcec e di quelli "personalizzati" consentiti dal Codice.

IN EDICOLA DALL'

8

GENNAIO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90* €

*Oltre il prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilssole24ore.com/indicatori

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 22 FEBBRAIO 2020

Il Sole
24 ORE